## MINISTERO DELLA GUERRA

CONCORSO *per l'ammissione nella Regia Militare Accademia e nella Scuola Militare di Fanteria e Cavalleria nell'anno* 1869.

Firenze, 14 marzo 1869.

Gli esami di concorso per le annuali ammissioni alla Regia militare Accademia per le armi speciali in Torino, ed alla Scuola militare di fanteria e cavalleria in Modena, stabiliti dal regolamento stato approvato con R. decreto 6 aprile 1862 (*inserto nel num.* 99 *del Giornale ufficiale del Regno, e nel num.* 548 *della raccolta delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia* 1862), incominceranno sul principio del luglio venturo e termineranno entro il successivo settembre nelle sedi di Milano e Napoli e presso i collegi militari d'istruzione secondaria ora ivi esistenti.

Gli esami di concorso anzidetti saranno dati da una Commissione nominata dal Ministero della guerra, e suddivisa in sezioni per le varie materie, osservandosi le norme seguenti:

I. Le domande de' non militari pel concorso all'ammissione nei prementovati istituti militari superiori deggiono essere presentate al Comando militare della provincia ove l'aspirante è domiciliato, non più tardi del 31 maggio, termine di rigore, oltre cui più non saranno in alcun modo accettate. Quelle che fossero indirizzate al Ministero della guerra saranno rimandate ai petenti.

Le domande ora dette debbono essere redatte su carta bollata da lire 1, indicare precisamente il casato, il nome ed il domicilio del padre, della madre o del tutore, ed il preciso recapito domiciliare dell'aspirante, non che la sede di esame presso cui s'intende presentare.

A corredo delle domande stesse devono essere uniti i seguenti documenti legati in fascicolo colla loro descrizione sommaria in apposito foglio, cioè:

1° Atto di nascita debitamente legalizzato, da cui risulti che l'aspirante al 1° agosto venturo avrà compiuto l'età di sedici anni, nè supererà quella di venti anni. Nessuna eccezione verrà fatta sia pei giovani mancanti, sia per quelli eccedenti anche di poco l'età prescritta.

2° Certificato di vacinazione o di sofferto vaiuolo.

3° Dichiarazione d'idoneità al militare servizio in qualità di volontario rilasciata dal Comando generale della Divisione militare più vicino al luogo del loro domicilio, previa visita di due ufficiali sanitari militari delegati dal predetto Comando di Divisione ed assistiti dal medico capo dell'ospedale militare divisionario.

4° Attestato degli studi fatti sia in un Istituto pubblico sia privatamente.

5° Certificato constatante i buoni costumi e la buona condotta tenuta sia nello Stabilimento, in cui avessero dimorato, che fuori, di data non anteriore ai 20 giorni dell'epoca in cui sarà presentato (modello num. 76 del regolamento sul reclutamento).

6° Dichiarazione di penalità rilasciata dalla cancelleria del tribunale correzionale nella cui giurisdizione gli aspiranti sono nati, a tenore del Real decreto 6 dicembre 1865 per l'istituzione del Casellario giudiziale.

7° Assenso dei parenti per contrarre l'arrolamento volontario d'ordinanza per otto anni (modello num. 83, 84 od 85 del regolamento predetto.

8° Certificato pegli aspiranti all'arma di cavalleria rilasciato dall'autorità municipale, da cui resultino essere forniti di mezzi sufficienti per provvedersi di due cavalli e del corredo quando saranno promossi uffiziali.

9° Per gli aspiranti all'arma di cavalleria è pure necessaria una dichiarazione firmata dal padre o da chi ne fa le veci, dalla quale risulti che quando saranno uffiziali godranno un mensile assegnamento, di cui dovrà essere indicata la somma, per il tempo che resteranno nei gradi di sottotenente e luogotenente.

Venendo a mancare loro in seguito tale assegnamento, ed ove per ciò non potessero mantenere quel decoro che si richiede, il Ministero provvederebbe secondo che le sue attribuzioni gli fanno facoltà.

Venendo ammessi, dovrà inoltre essere rimesso all'Amministrazione dell'Istituto un atto d'obbligazione al pagamento, nei modi stabiliti, della pensione trimestrale e delle somme devolute alla massa individuale.

II. Le domande dei militari debbono essere presentate al comandante del Corpo a cui appartengono, coi documenti di cui ai numeri 1, 4 e 8 del precedente § I, e da esso trasmesse al Ministero della guerra, che disporrà a suo tempo pel loro invio alla sede di esami più prossima alla stanza del Corpo loro.

I sott'uffiziali, caporali e soldati però potranno essere ammessi sino all'età di *ventitre* anni non superati al 1° agosto venturo, purchè dichiarino di rinunciare, nell'ammissione, al grado di cui sono fregiati, nonchè alle competenze loro e soddisfacciano ad ogni loro debito verso la propria massa.

III. Le domande coi documenti dei non militari saranno dai comandanti militari di provincia trasmesse ai comandanti dei collegi militari ove devono presentarsi agli esami, e questi faranno pervenire ai candidati per mezzo dei comandanti stessi di provincia l'avviso dell'ammissione loro agli esami di concorso.

IV. I candidati dovranno presentarsi almeno due giorni prima di quello che sarà stabilito pel principio degli esami al comando del collegio presso cui debbono subirli, ond'essere iscritti pel turno negli esami verbali e per le occorrenti istruzioni.

L'ammissione definitiva agli esami dei candidati non militari è inoltre subordinata al risultato della controvisita sanitaria dell'uffiziale sanitario addetto al collegio militare, assistito dal medico capo della divisione militare territoriale, a cui saranno sottoposti per cura del comandante generale della Divisione stessa onde constatare la loro attitudine fisica a norma del § I, n° 3. Coloro che fossero dichiarati inabili potranno tuttavia sulla loro istanza essere ammessi agli esami (semprechè non si tratti d'inabilità manifesta) e venir quindi sottoposti ad una visita speciale innanzi al Consiglio superiore militare di sanità in Firenze. Le spese di viaggio per recarsi presso il detto superiore Consiglio saranno a carico dei parenti ed il risultato di questa ultima visita sarà definitivo ed inappellabile.

V. I candidati che non si presentino nei giorni stabiliti per la visita sanitaria e pegli esami nella sede, per cui fecero domanda, s'intenderanno scaduti da ogni ragione all'ammissione.

In caso soltanto di malattia comprovata con autentica attestazione trasmessa per mezzo del comando militare della rispettiva provincia al comando del collegio presso cui dovranno presentarsi agli esami, non più tardi del giorno in cui questi incominceranno, potranno essere restituiti in tempo a presentarsi nell'altra sede, dove gli esami non abbiano ancora avuto principio.

VI. Gli esami di concorso per l'ammissione nel volgente anno agli istituti superiori militari consistono in esami di matematiche e di lettere comuni per tutti gli istituti, ed in un esame speciale di matematiche per la Regia militare Accademia, e versano sulle seguenti materie, i cui programmi speciali vennero approvati da questo Ministero ed inserti nel *Giornale Militare Ufficiale.*

Gli esami comuni sono:

1° Per le matematiche:

*a*) Esame di *aritmetica* ed *algebra* (Programma n° 1 e 2) - Esame verbale della durata di 40 minuti.

*b*) Esame di *geometria piana e solida* (Programma n° 3) verbale della durata di 30 minuti.

2° Per le materie letterarie:

*c*) Esame di *lettere italiane* (Programma n° 4) - Esame in iscritto; un componimento in prosa, d'invenzione - Esame verbale:

1° Commento di un passo scelto dagli storici: Macchiavelli (Arte della guerra - Storia fiorentina) - Bentivoglio (Guerra di Fiandra) - Denina (Rivoluzioni d'Italia) - Colletta (Storia del Reame di Napoli) - Botta (Storia d'Italia).

2° Quesito sull'elocuzione - sullo stile - sulla composizione - sulle diverse specie di componimenti letterarii.

*d*) Esame di *lettere francesi* (Programma n° 3) - Esame per iscritto: una lettera od una narrazione su traccia data - Esame verbale: lettura ed analisi del lavoro fatto, dando prova di conoscere la grammatica francese.

*e*) Esame di *geografia* (Programma n° 6) - Esame verbale.

*f*) Esame di *Storia generale* (Programma n° 7) - Esame verbale.

La durata degli esami verbali *c*) *d*) *e*) *f*) sarà di 15 minuti per ciascuna materia d'esame, e così complessivamente di 60 minuti.

L'esame speciale per la Regia militare Accademia è:

*g*) Esame di algebra, geometria e trigonometria rettilinea (programma n. 8, 9 e 10) - Esame verbale della durata di 1 ora.

All'esame speciale per la Regia militare Accademia non saranno ammessi che quei candidati i quali abbiano superato gli esami comuni *a*) *b*) a senso del seguente § VII.

VII. Le Commissioni esaminatrici, nello interrogare i candidati sui diversi programmi, procederanno in modo da accertare che i medesimi posseggano le necessarie cognizioni sulla materia, e che siano idonei agli studii che intendono intraprendere.

Per essere dichiarati ammessibili nella Scuola militare di fanteria e cavalleria, i candidati dovranno in ciascuna materia d'esame aver conseguita l'idoneità, cioè 10|20 almeno. Pei candidati deficienti in alcun esame, sempre quando non abbiano ottenuto punti inferiori al 7, sarà ammesso un compenso fra i punti ottenuti negli esami delle materie affini secondo i gruppi n. 1 o n. 2, in cui sono divise nel precedente § VI. In tal caso perchè il candidato sia dichiarato ammissibile converrà che la media di quel gruppo d'esami nel quale rimase deficiente, calcolata in modo analogo a quanto è prescritto per la formazione della media complessiva, raggiunga il punto 11.

Per essere dichiarati ammissibili alla Regia militare Accademia converrà inoltre che i candidati abbiano raggiunto l'idoneità nell'esame speciale, e se sono rimasti deficienti in alcun esame di matematiche comune a tutte le armi, che la media complessiva di tutti gli esami di matematiche, calcolata come sopra, raggiunga il punto 11.

Pei candidati presentatisi all'esame speciale, che non fossero riusciti ammissibili nella Regia militare Accademia, sarà calcolato il punto caratteristico, senza tener conto dei risultati ottenuti nell'esame speciale.

VIII. Quando gli aspiranti eccedessero il numero dei posti disponibili nel 1° anno di corso saranno esclusi gli ultimi classificati per merito di esame.

IX. L'epoca precisa dell'ingresso dei nuovi allievi negli Istituti superiori militari sarà ulteriormente fissata; i candidati non militari ne riceveranno l'avviso dal Ministero per mezzo dei comandanti di provincia, per quanto possibile, almeno 15 giorni prima di quella fissata per l'apertura dei corsi.

Coloro che non facciano ingresso nell'Istituto a cui furono ammessi nel giorno stabilito scadranno da ogni ragione all'ammissione, salvo che comprovino con autentici documenti legittimi motivi di ritardo, e ad ogni modo trascorsi quindici giorni da quello anzi indicato, ogni ammissione s'intenderà chiusa definitivamente.

X. La pensione pegli allievi degli Istituti superiori militari si è di annue L. 900, a norma della legge 19 luglio 1857, e si paga a trimestri anticipati. Deve pure essere versata nell'atto dell'ingresso degli allievi nell'Istituto la somma di L. 300 pegli allievi ammessi alla Regia militare Accademia e per gli allievi di fanteria, e di lire 400 per gli allievi di cavalleria, la quale somma è destinata alla formazione della loro massa individuale. Alla massa individuale si corrisponderanno inoltre dai parenti L. 25 per ogni trimestre anticipato o quella maggior somma che abbisogni onde alimentarla e mantenerla ognora in credito.

XI. Oltre a mezze pensioni di benemerenza a benefizio di figli di uffiziali e d'impiegati dello Stato, saranno pure assegnate mezze pensioni gratuite nell'ordine rispettivo di classificazione generale, giusta le norme che verranno stabilite, a candidati che diano maggior prova di capacità negli esami per l'ammissione alla Regia militare Accademia.

Le norme particolareggiate ed i programmi delle materie degli esami di concorso per l'ammissione agli istituti superiori militari nell'anno 1869, inserti nel *Giornale Militare Ufficiale*, trovansi vendibili al prezzo di cent. 80 alla tipografia Bencini in Firenze, via Pandolfini, n. 24, la quale spedisce nelle provincie a chi nel farne ad essa richiesta con lettera affrancata le trasmette l'importo del fascicolo con vaglia postale.

---

NORME *per l'ammissione nella Regia Militare Accademia e nella Scuola Militare di Fanteria e Cavalleria, per l'anno* 1869 (*).

(Segretariato generale — Uffizio operazioni militari e Corpo di Stato Maggiore.

### Istituti Militari Superiori.

*Scopo.*

§ 1. Gli Istituti superiori di educazione e di istruzione militare destinati a rifornire d'uffiziali l'esercito, oltre il terzo devoluto ai sott'uffiziali a norma della legge 13 novembre 1853, sono:

Per le armi speciali — La Regia Accademia militare in Torino;

Per le armi di linea — La Scuola militare di fanteria e cavalleria in Modena.

§ 2. Il corso degli studi nell'Accademia militare si compie in tre anni.

Durante il 3° anno di corso la pensione degli allievi che d'or innanzi saranno ammessi nell'Accademia militare sarà a carico dello Stato. Essi verranno quindi promossi a sottotenenti quando abbiano superato gli esami di promozione dello stesso 3° anno di corso, con anzianità dal giorno della promozione al detto 3° anno di corso, secondo il disposto dalla legge 4 maggio 1865.

I sottotenenti nuovi promossi dall'Accademia militare nell'artiglieria, nel genio e nello stato maggiore ricevono presso le Scuole di applicazione e Scuola superiore di guerra il complemento della loro istruzione sulle applicazioni proprie dell'arma rispettiva.

§ 3. Il corso degli studi presso la Scuola militare di fanteria e cavalleria si compie in due anni.

### Condizioni e modo di ammissione.

*Condizioni.*

§ 4. Per aspirare all'ammissione negli Istituti militari superiori richiedesi nei giovani:

1° Di essere regnicoli; pe' non regnicoli il Ministero si riserva di fare quelle eccezioni che ravviserà opportune;

2° Di avere compiuta l'età di sedici anni, nè superata quella di venti anni al 1° agosto dell'anno in cui ha luogo l'ammissione.

Nessuna eccezione verrà fatta pei giovani sia maggiori, sia minori anche di poco dell'età prescritta.

I sott'uffiziali, caporali e soldati però potranno essere ammessi fino all'età di 23 anni non superati all'epoca ora detta, purchè rinunzino al grado di cui sieno fregiati, non che alle competenze loro;

3° Di avere avuto il vaiuolo naturalmente o per vaccinazione, e di avere l'attitudine fisica e le altre condizioni richieste dalla legge sul reclutamento dell'esercito per l'ammissione al servizio militare in qualità di volontario; però quanto alla statura basterà che si possa con fondamento presagire che all'età di 21 anni abbiano raggiunto il *minimum* di quella prescritta per l'arma cui aspirano. Acciò sia constatata la loro attitudine fisica e le altre condizioni richieste pei volontari dalla legge e dal regolamento sul reclutamento dell'esercito, gli aspiranti si dovranno presentare al Comando generale della Divisione militare più vicina al luogo del loro domicilio per essere sottoposti a visita di due uffiziali sanitari militari delegati dal predetto Comando di Divisione ed assistiti dal medico direttore dell'ospedale militare divisionario;

4° Di aver buona condotta;

5° Di avere l'assenso dei parenti per contrarre l'arruolamento volontario di ordinanza per otto anni;

6° Di superare gli esami stabiliti dal seguente § 15, i quali saranno dati da apposita Commissione alle epoche da stabilirsi, giusta il § 11 presso i collegi militari in Milano e Napoli.

*Tempo utile per le domande — Documenti.*

a) *Domande di non militari.*

§ 5. Le domande dei non militari pel concorso alla Regia militare Accademia ed alla Scuola militare di fanteria e cavalleria deggiono essere trasmesse al comandante militare della provincia ove il petente è domiciliato non più tardi del 31 maggio 1869, termine di rigore, oltre cui più non saranno in alcun modo accettate. Quelle che fossero indirizzate al Ministero della guerra verranno senz'altro rimandate ai petenti.

Le domande ora dette debbono essere estese su carta bollata da lire 1, indicare precisamente il casato, il nome ed il domicilio del padre, della madre o del tutore ed il preciso recapito domiciliare dell'aspirante, non che la sede di esame presso cui s'intende presentare a norma del seguente § 11. A corredo delle domande stesse dovranno essere uniti i documenti legati in fascicolo colla loro descrizione sommaria in apposito foglio, cioè:

1° Atto di nascita debitamente legalizzato da cui risulti dell'età stabilita dal § 4, n° 2°;

2° Certificato di vaccinazione o di sofferto vaiuolo;

3° Dichiarazione d'idoneità al militare servizio in qualità di volontario a norma del § 4, n° 3°, rilasciata dal Comando generale della Divisione militare;

4° Attestato degli studi fatti sia in un istituto pubblico, sia privatamente;

5° Certificato costatante i buoni costumi e la buona condotta sia nello stabilimento in cui avessero dimorato che fuori, di data non anteriore a 20 giorni dall'epoca in cui sarà presentato (modello n° 76 del regolamento sul reclutamento);

6° Certificato di penalità rilasciato dalla cancelleria del tribunale correzionale nella cui giurisdizione gli aspiranti sono nati, a tenore del Real decreto 6 dicembre 1865 per l'istituzione del Casellario giudiziale;

7° Assenso dei parenti per contrarre, a norma del § 4, n° 5 e § 36, l'arruolamento volontario (mod. num. 83, 84 od 85 del regolamento predetto);

8° Certificato pegli aspiranti all'arma di cavalleria rilasciato dall'autorità municipale, da cui risultino essere forniti di mezzi sufficienti per provvedersi de' due cavalli e corredo quando saranno promossi uffiziali;

9° Per gli aspiranti all'arma di cavalleria è pure necessaria una dichiarazione firmata dal padre o da chi ne fa le veci, da cui risulti che quando saranno uffiziali godranno un mensile assegnamento, di cui dovrà essere indicata la somma, per il tempo che resteranno nei gradi di sottotenente e luogotenente.

Venendo a mancare loro in seguito tale assegnamento, ed ove perciò non potessero mantenere quel decoro che si richiede, il Ministero provvederebbe secondo che le sue attribuzioni gli fanno facoltà.

§ 6. Venendo ammessi, dovrà inoltre essere rimesso all'Amministrazione dell'istituto un atto di obbligazione al pagamento nei modi stabiliti della pensione trimestrale e delle somme devolute alla massa individuale. Tale atto sarà conforme all'annesso modello B, in calce al quale sono indicate le occorrenti avvertenze.

§ 7. I comandanti militari di provincia trasmetteranno sollecitamente le ricevute domande ai comandanti dei rispettivi collegi, i quali si accerteranno della regolarità e validità dei documenti, ed in caso d'irregolarità o di dubbio ne avvertiranno per mezzo degli stessi comandanti di provincia i petenti affinchè vi provvedano.

§ 8. I comandanti dei collegi militari nei primi cinque giorni di giugno 1869 trasmetteranno al Ministero l'elenco nominativo alfabetico dei candidati inscritti, onde possa provvedere a norma dell'ultimo alinea del § 11.

Le domande poi coi documenti saranno dai comandanti dei collegi trasmesse al Ministero della guerra in un coi certificati dei medici che visitarono i candidati, a norma del § 4, n. 3 e § 13, appena incominciati gli esami.

In pari tempo i comandanti dei collegi militari manderanno l'elenco nominativo degli allievi del 3° anno ammessi agli esami di concorso per gl'Istituti superiori militari, coll'indicazione dell'età loro al 1° agosto venturo, della loro statura, accennando per quelli che sono provvisti di mezza pensione gratuita se per merito d'esame, ovvero per benemerenza, ai quali ultimi soltanto essa è conservata nel passaggio agli Istituti superiori ora detti, a norma del § 29, non che di quelli che aspirino all'ammissione per l'arma di cavalleria, pei quali si uniranno i documenti prescritti dai num. 8 e 9 del § 5. Per tutti poi i prementovati allievi i comandanti dei collegi trasmetteranno ad un tempo le dichiarazioni mediche relative all'idoneità loro a proseguire la carriera delle armi.

b) *Domande di militari.*

§ 9. I sott'uffiziali, caporali o soldati debbono presentare al comandante del Corpo a cui appartengono la loro domanda coi documenti di cui ai n. 1, 4, 8 e 9 del § 5, e dichiarare di rinunziare temporaneamente al grado di cui siano fregiati ed alle loro competenze, a norma del § 4, n. 2 e § 23, come pure dovranno soddisfare ad ogni debito verso la loro massa.

§ 10. I comandanti di corpo trasmetteranno al Ministero nel termine utile stabilito dal § 5 tali domande e documenti in un colla copia dell'assento matricolare e delle punizioni, modello n. 18. Essi dovranno prima essersi diligentemente assicurati che i detti militari abbiano un tal grado d'istruzione da presentare probabilità di buona riuscita negli esami, ed esprimeranno in calce alla domanda il loro avviso sull'ammissibilità degli stessi, avuto riguardo alla loro attitudine fisica, alla loro condotta militare e privata ed ai mezzi di sopperire alle spese necessarie, attestando anche circa lo stato libero. — Incorreranno in punizioni disciplinari e nella sospensione dal grado per un mese, se sott'uffiziali, quei militari che dopo essere stati mandati ad una sede di esami si astenessero dal presentarsi ai medesimi, o che dopo aver dichiarato di poter sostenere la spesa per la pensione e per la massa individuale giunti all'istituto non si trovassero in caso di sopperirvi, e saranno inoltre poste a loro carico le indennità di viaggio per recarvisi e per far ritorno al Corpo.

### Ammissione agli esami di concorso.

§ 11. Gli esami per l'ammissione negli istituti superiori militari, a seconda di quanto fu detto al § 4, n. 6, hanno luogo presso i due collegi militari ora esistenti ed in concorso cogli allievi del 3° anno di corso degli stessi collegi, per cura di una Commissione nominata dal Ministero della guerra e suddivisa in sezioni per le varie materie indicate dal § 15.

Nel volgente anno 1869 gli ora detti esami di concorso cominceranno sul principio del luglio venturo e termineranno entro il successivo settembre nell'ordine seguente:

1° Sede Milano.

2° Sede Napoli.

Il giorno di convocazione nelle due sedi di esame sarà stabilito e pubblicato tostochè si conoscerà il numero di candidati in ciascuna di esse.

§ 12. I candidati non militari riceveranno dal comandante dei mentovati collegi, ove devono presentarsi, per mezzo del comando della provincia, da cui venne trasmessa la loro domanda, l'avviso dell'ammissione loro agli esami di concorso.

I militari per disposizione ministeriale chiamati agli esami di concorso per l'ammissione agli Istituti militari superiori saranno mandati presso la sede di esame più prossima alla stanza del loro corpo con foglio ed indennità di via, armati soltanto di sciabola con bagaglio.

Essi rimarranno, a far tempo dal giorno successivo a quello della loro partenza dal corpo, aggregati ad un corpo ivi di stanza, secondochè verrà indicato dal Ministero della guerra, e terminati gli esami saranno dallo stesso corpo, a seguito di avviso ricevuto dal Comando del collegio presso cui hanno luogo gli esami, rimandati al Corpo con foglio ed indennità di via.

§ 13. I candidati si presenteranno almeno due giorni prima di quello stabilito dal precedente § 11, pel principio degli esami, al Comando del collegio presso cui debbono subirli, onde essere iscritti pel turno negli esami verbali e per ricevere le istruzioni necessarie.

L'ammissione definitiva agli esami dei candidati non militari è subordinata al risultato della controvisita sanitaria dell'uffiziale sanitario addetto al collegio militare, assistito dal medico capo della Divisione militare territoriale, a cui saranno sottoposti per cura del comandante generale, onde constatare la loro attitudine fisica a norma del § 4, n° 3°.

Coloro che fossero dichiarati inabili potranno tuttavia sulla loro istanza essere ammessi agli esami, e venir quindi sottoposti ad una visita finale innanzi al Consiglio superiore militare di sanità in Firenze. Le spese di viaggio per recarsi presso il detto superiore Consiglio saranno a carico dei parenti ed il risultato di questa ultima visita sarà definitivo ed inappellabile.

§ 14. I candidati che non si presentino nei giorni stabiliti per la visita sanitaria e pegli esami nella sede per cui fecero domanda s'intenderanno scaduti da ogni ragione ad essere ammessi al concorso.

In caso soltanto di malattia comprovata con autentica attestazione trasmessa per mezzo del Comando militare della rispettiva provincia al Comando del collegio, presso cui dovranno presentarsi agli esami, non più tardi del giorno in cui questi incominceranno a norma del § 11, potranno dal presidente della Commissione di esami essere restituiti in tempo a presentarsi agli esami nell'altra sede, dove gli esami non abbiano avuto ancora principio.

*Esami di concorso.*

§ 15. Gli esami di concorso per l'ammissione agli Istituti militari superiori consistono in esami di matematiche e di lettere comuni per tutti gli istituti, ed in un esame speciale di matematiche per la Regia militare Accademia.

Gli esami comuni sono:

*a*) Esame di aritmetica ed algebra. (Programmi n. 1 e 2 annessi alle presenti norme); — Esame verbale della durata di 40 minuti.

*b*) Esame di geometria piana e solida (Programma n° 3); — Esame verbale della durata di 30 minuti.

*c*) Esame di lettere italiane. (Programma n° 4); — Esame in iscritto della durata di 4 ore; — Esame verbale.

*d*) Esame di lettere francesi. (Programma n° 5); — Esame in iscritto della durata di 4 ore; — Esame verbale.

*e*) Esame di geografia. (Programma n° 6); — Esame verbale.

*f*) Esame di Storia generale. (Programma numero 7); — Esame verbale.

La durata degli esami verbali *c*) *d*) *e*) *f*) sarà di 15 minuti per ciascuna materia d'esame e così complessivamente di 60 minuti.

L'esame speciale per la R. militare Accademia è:

*g*) Esame di Algebra, Geometria e Trigonometria rettilinea. (Programmi num. 8, 9 e 10; — Esame verbale della durata di 1 ora.

All'esame speciale per la Regia militare Accademia non saranno ammessi che quei candidati i quali, a senso del § 21, abbiano superato gli esami comuni *a*) e *b*).

§ 16. Le Commissioni esaminatrici interrogheranno i candidati su tre numeri d'ogni programma estratti a sorte al principio dell'esame di ciascun candidato, estendendo anche, ove sia d'uopo, le loro interrogazioni sopra altri numeri del programma, onde accertarsi che i medesimi posseggano le necessarie cognizioni sulla materia e che sieno idonei agli studi che intendono d'intraprendere.

§ 17. La votazione pegli esami è segreta, ed è complessiva pegli esami che sono dati in iscritto e verbalmente. Essa sarà fatta in fine di ogni seduta, e sarà pubblicata al fine d'ogni seduta.

Per ciascun esame la votazione si fa in due prove, una di idoneità col mezzo di pallottole bianche e nere, e l'altra di classificazione o numerica.

§ 18. Il candidato è dichiarato idoneo nella prima prova quando consegua la maggioranza dei voti. In tal caso la votazione numerica, la quale è riservata al presidente di ogni Sotto-commissione, dev'essere espressa dai numeri compresi tra il 10 e il 20 inclusivamente. Pei candidati dichiarati non idonei la votazione deve essere espressa con numeri compresi tra lo 0 ed il 9 inclusive.

§ 19. Non sarà mai concesso di ripetere alcun esame.

§ 20. Per la formazione della media complessiva o punto caratteristico, giusta il quale i candidati vengono classificati tra loro, i punti ottenuti in ciascuna materia d'esame debbono essere moltiplicati pei coefficienti d'importanza seguenti:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| *Matematiche* | Esame *a*) | 16 | 30 | 100 |
| | Esame *b*) | 14 | | |
| *Materie letterarie* | Esame *c*) | 15 | 40 | |
| | Esame *d*) | 7 | | |
| | Esame *e*) | 9 | | |
| | Esame *f*) | 9 | | |
| *Matematiche* | Esame *g*) | | 30 | |

La somma dei prodotti così ottenuti sarà divisa per 100 o per 70, secondochè il candidato avrà o no subito l'esame speciale, ed il quoziente rappresenterà il punto di merito per la classificazione.

§ 21. Per essere dichiarati ammissibili alla Scuola militare di fanteria e cavalleria, i candidati dovranno avere conseguita l'idoneità in ciascuna materia di esame. — Pei candidati deficienti in alcun esame, sempre quando non abbiano in essi ottenuti punti inferiori al 7, sarà ammesso un compenso tra i punti ottenuti negli esami delle materie affini, secondo i gruppi, nei quali esse sono divise nel § precedente. In tal caso perchè il candidato sia dichiarato ammissibile converrà che la media di quel gruppo d'esami, nel quale rimase deficiente, calcolata in modo analogo a quanto è prescritto pel punto caratteristico, raggiunga il punto 11.

Per essere dichiarati ammissibili alla Regia militare Accademia converrà inoltre che i candidati abbiano raggiunto la idoneità nell'esame speciale; e se sono rimasti deficienti in alcun esame di matematiche comuni a tutte le armi, che la media complessiva di tutti gli esami di matematiche calcolata come sopra raggiunga il punto 11.

Pei candidati presentatisi all'esame speciale, che non fossero riusciti ammissibili alla Regia militare Accademia, sarà calcolato il punto caratteristico senza tener conto dei risultati ottenuti nell'esame speciale.

§ 22. Quando gli aspiranti idonei eccedessero il numero dei posti disponibili nel 1° anno di corso, saranno esclusi gli ultimi classificati per merito di esame giusta le norme sovra stabilite.

*Ingresso dei nuovi allievi — Variazioni ai ruoli pei militari.*

§ 23. I candidati non militari ammissibili agli Istituti militari superiori riceveranno l'occorrente avviso per mezzo dei comandanti di provincia o dei collegi militari, se allievi di questi ultimi, per quanto possibile almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'apertura dei corsi, e si dovranno recare a loro spese all'Istituto a cui furono designati. I militari ammessi saranno mandati, a seguito di disposizione ministeriale, senz'armi ed oggetti di spettanza del magazzino del Corpo e muniti di foglio ed indennità di via all'istituto a cui furono destinati, cessando loro ogni competenza dal giorno della partenza ed operandosi la variazione dell'effettivo loro passaggio allo stesso istituto giusta le norme stabilite pei cambi di Corpo.

---

(*) Le condizioni per l'ammissione, il corso e lo scompartimento degli studi negli Istituti militari superiori e secondari furono stabiliti con regolamento approvato per Real decreto del 6 aprile 1862 (inserto nel n° 548 della Raccolta delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, nel n.° 99 del Giornale Ufficiale del Regno, e nel Supplemento n.° 8 del Giornale Militare Ufficiale di detto anno) e modificato per Real decreto 7 settembre 1864 (inserto nel n.° 1906 della predetta Raccolta nel n.° 221 del Giornale Ufficiale del Regno e nel n.° 20 del Giornale Militare Ufficiale dello stesso anno).

§ 24 Coloro che non facciano ingresso nello istituto, a cui furono ammessi, nel giorno che sarà prefisso, scadranno da ogni ragione all'ammissione, salvo che comprovino con autentici documenti legittimi motivi di ritardo. Ad ogni modo trascorsi quindici giorni da quello anzi indicato ogni ammissione s'intenderà chiusa definitivamente.

### Pensione e spese a carico dei parenti.

*Pensione.*

§ 25. La pensione pegli allievi sia della Regia militare Accademia, sia della Scuola militare di fanteria e cavalleria, è di annue lire 900, siccome fu stabilita dall'art. 8° della legge 19 luglio 1867.

Essa pagasi a trimestri anticipati, che decorrono dal 1° ottobre, dal 1° gennaio, dal 1° aprile e dal 1° luglio; quando però le ammissioni abbiano luogo dopo il primo mese del trimestre, la pensione decorrerà soltanto dal 1° del mese in cui gli allievi entrano nell'istituto. Le rate trimestrali saranno corrisposte direttamente dai parenti all'Amministrazione dell'istituto.

All'allievo, a cui è concessa una licenza straordinaria per motivi di salute, sono rimborsati sulla pensione trimestrale i mesi non incominciati, durante i quali rimanga con autorizzazione assente dall'Istituto, sotto deduzione però d'ogni debito che abbia verso l'Istituto medesimo.

Nell'uscita dall'Istituto saranno pur rimborsati agli allievi sulla pensione del trimestre i mesi non peranco incominciati, previo assestamento di ogni altro debito.

*Massa individuale dell'allievo.*

§ 26. Deve pure essere versata nell'atto dell'ingresso nell'istituto dagli allievi non provenienti dai collegi militari, siano essi ammessi a totali spese della famiglia, come a mezza od intera pensione gratuita, la somma di lire 300 pegli allievi ammessi alla Regia militare Accademia e per gli allievi di fanteria, e di lire 400 per gli allievi di cavalleria, la quale somma è destinata alla formazione della massa individuale dell'allievo, e posta in credito sul suo conto di massa.

Gli allievi provenienti dai collegi militari secondari non saranno ammessi negli Istituti militari superiori se non risultano aver saldato ogni loro debito verso l'Amministrazione del collegio militare da cui provengono. Essi devono recar seco nell'istituto tutti gli oggetti di corredo, di cui erano provveduti, e di cui si tollererà l'uso, ancorchè non siano pienamente conformi ai campioni, nonchè il fondo di massa che possedevano nel collegio, e verseranno lire 150 in acconto delle spese necessarie.

Alla massa individuale dell'allievo si corrisponderanno inoltre dai parenti lire 25 per ogni trimestre anticipato, o quella maggior somma che abbisogni onde alimentarla e mantenerla ognora in credito.

§ 27. Mercè di tali somme l'Amministrazione dell'istituto provvede l'allievo di tutte le robe di vestiario, corredo e biancheria descritte nell'annessa Tabella *A*, e di cui abbisogni, addebitandogliene il valore a prezzo di tariffa.

Gli allievi potranno servirsi delle robe di biancheria di cui fossero forniti al momento dell'ammissione. Le robe di biancheria poi potranno anche essere provviste e mantenute a *numero dalle famiglie, purchè conformi ai modelli stabiliti.*

Le piccole riparazioni richieste dall'uso delle robe di vestiario e di biancheria sono le sole a carico dell'Amministrazione dell'istituto.

Sono addebitate alla massa individuale dell'allievo:

1° La rinnovazione e riparazione di qualunque roba del corredo; le grandi riparazioni al vestiario (cioè cambio del colletto e dei paramani, e cambio totale della fodera alla tunica, al cappotto, al pastrano ed alla giubba di panno); la provvista dei pantaloni e stivali per la cavallerizza e le riparazioni dei medesimi;

2° Le spese speciali pei distintivi di studio e di condotta;

3° La provvista o le riparazioni degli oggetti smarriti o guasti per colpa dell'allievo, siano di sua spettanza, siano di proprietà dell'istituto;

4° Le spese pe' libri di testo stampati o litografati, come pure per compassi, tiralinee, righe, squadre, temperini, colori, pennelli, carta fina da disegno e carta da lettere semplice, lapis da disegno, gomma elastica, pennelli e pennini metallici da disegno, che saranno provveduti per cura dell'Amministrazione dell'istituto ed a seguito di *buoni* presentati dagli allievi;

La provvista per contro degli oggetti di uso collettivo (come spugne e matite bianche per lavagne, ecc.), della carta ordinaria, dei quaderni, de' lapis da scrivere, delle penne metalliche colle relative aste e dell'inchiostro sarà a carico dell'istituto stesso.

§ 28. L'allievo ha la proprietà degli oggetti, di cui si serve per uso proprio e che gli sono addebitati, sempre quando egli non sia in debito alla massa e non si trovi nel caso previsto dal § 39, e li ritira all'uscire dall'istituto col fondo rimanente della sua massa individuale, ad eccezione degli oggetti dichiarati fuori d'uso, che saranno ceduti all'Amministrazione dell'istituto in risarcimento delle spese incontrate per le piccole riparazioni al vestiario.

### Mezze pensioni gratuite a carico dello Stato.

§ 29. Le mezze pensioni gratuite assegnate per benemerenza a figli di ufficiali e funzionari delle varie amministrazioni dello Stato saranno concesse di preferenza a quelli, il cui padre sia morto in servizio attivo dello Stato o passato in ritiro per infermità dipendenti da cause di servizio. Agli allievi che ne siano a tal titolo provvisti nei collegi militari d'istruzione secondaria è conservata la mezza pensione gratuita nel passaggio agli Istituti militari superiori.

§ 30. Gli allievi provvisti di mezza pensione gratuita per benemerenza di famiglia, venendo rimandati negli esami di promozione, incorrono nella sospensione dell'anzidetto beneficio durante l'anno che ripetono.

§ 31. Non può uno stesso allievo godere di due mezze pensioni gratuite, ad eccezione soltanto di figli di militari morti sul campo di battaglia o per ferite riportate in guerra, i quali soddisfacciano alle condizioni tutte stabilite per l'ammissione.

§ 32. Per aspirare al conseguimento delle anzidette mezze pensioni gratuite è d'uopo che il matrimonio del militare o dell'impiegato, se posteriore all'ammissione al servizio, sia eseguito a norma delle prescrizioni in vigore.

I giovani nati da matrimonio contratto dopochè il genitore passò in riforma od in ritiro non sono ammessi al conseguimento delle mezze pensioni gratuite, di cui al precedente § 29, fuorchè in mancanza di candidati aventi le accennate condizioni.

§ 33. L'aspirante a mezza pensione gratuita deve farne domanda nel memoriale, con cui chiede l'ammissione agli esami, ed unire oltre i documenti prescritti dal § 5, lo stato dei servizi del padre ed il permesso superiore pel matrimonio de' genitori, quando fosse prescritto, ed ove già non risulti dallo stato dei servizi anzidetti.

*Mezze pensioni gratuite al concorso.*

§ 34. Le mezze pensioni gratuite al concorso sono a vantaggio dei giovani regnicoli, salvo quelle eccezioni che il Ministero ravvisasse opportune in favore di talun giovane di altro paese. Esse sono assegnate nell'ordine rispettivo di classificazione generale a candidati che diano prove maggiori di capacità negli esami per l'ammissione alla Regia militare Accademia, quando già non ne fossero provveduti per benemerenza in un collegio militare d'istruzione secondaria, nel qual caso la mezza pensione al concorso passerà a quello che lo segue immediatamente.

§ 35. Le mezze pensioni gratuite acquistate al concorso si perdono ove i giovani non siano compresi nel primo terzo degli allievi promossi alla classe superiore.

### Discipline negli istituti militari superiori. Uscita dai medesimi.

§ 36. Gli allievi della Regia militare Accademia e della Scuola militare di fanteria e cavalleria al compiere del 17° anno di età debbono contrarre l'arruolamento volontario d'ordinanza per otto anni.

Essi sono soggetti alle discipline stabilite dal regolamento speciale dell'istituto, e dopo l'arruolamento loro alle leggi ed ai regolamenti di disciplina militare.

§ 37. Il tempo che trascorre dopo l'arruolamento è computato come servizio utile sì riguardo ai doveri della leva, sì riguardo ai diritti che si acquistano per la pensione di ritiro.

Se il ritorno in seno della famiglia di un allievo arruolato diverrà necessario per le mutazioni successe nelle condizioni della stessa posteriormente all'arruolamento e contemplate nell'articolo 96 della legge sul reclutamento, detto allievo potrà conseguire l'assoluto congedo a termine dell'articolo 157 della stessa legge.

Parimenti quelli che per sopraggiunto fisico difetto, debolezza di costituzione o malferma salute non potessero più continuare nel servizio, otterranno il congedo per rimando, giusta le norme stabilite dal regolamento sul reclutamento, il che però non li esime dagli obblighi della leva, quando per ragione di età essendovi chiamati fossero allora giudicati idonei alla milizia.

§ 38. Gli allievi che risultino d'incorreggibile condotta, o che commettano qualche grave mancanza, che però non rivesta il carattere di reato, saranno chiamati dinanzi il Consiglio di disciplina dell'istituto.

Le proposte dello stesso Consiglio pel rinvio di allievi sono rassegnate per le ulteriori determinazioni al ministro della guerra con particolareggiato verbale firmato da tutti i membri.

§ 39. *Incorre altresì nel rinvio dall'istituto* l'allievo i cui parenti lascino trascorrere un trimestre senza soddisfare al pagamento della pensione e delle somme dovute alla massa individuale a norma dei precedenti §§ 25 e 26.

§ 40. Gli allievi che non siano promossi negli esami annuali hanno facoltà di ripetere l'anno, ovvero se appartengono all'Accademia militare, di far passaggio nello stesso anno di corso alla Scuola militare di fanteria e di cavalleria; per quest'ultima arma però si dovrà prima constatare se hanno istruzione ed attitudine sufficiente, ed inoltre dovranno presentare il certificato e la dichiarazione stabiliti dai n. 8 e 9, § 5. Gli allievi però che siano rimandati per la seconda volta negli esami annuali, ancorchè per un anno di corso diverso, più non possono ripetere il corso e debbono cessare dall'istituto, con facoltà a quelli che appartengono all'Accademia militare di far passaggio all'anno di corso corrispondente della anzidetta Scuola militare di fanteria e cavalleria.

§ 41. Gli allievi rinviati da uno degl'istituti superiori militari a norma dei precedenti §§ 38, 39 e 40, quando già avessero in esso contratto l'arruolamento volontario, saranno mandati ad ultimarlo in un Corpo come soldati, o col grado di caporale o di sergente quelli già provenienti da un Corpo, i quali avessero rinunziato allo stesso grado a norma del precedente § 9, all'epoca della loro ammissione nell'istituto, e quando il loro rinvio dal medesimo non sia determinato da grave mancanza o da cattiva condotta.

§ 42. Gli esami di promozione al grado di sottotenente degli allievi degli Istituti superiori militari sono dati da una Commissione nominata dal ministro della guerra, e giusta le norme speciali che saranno determinate.

Gli allievi della Scuola militare di fanteria e cavalleria dichiarati ammissibili al grado di sottotenente, i quali non potessero esservi promossi per difetto di posti vacanti, saranno trasferiti sergenti nell'esercito per aspettarvi il loro turno di nomina al detto grado.

Gli allievi di cavalleria, i quali risultino deficienti negli esami di equitazione e non presentino probabilità di riuscita in questa parte, prima di essere promossi sottotenenti di fanteria dovranno fare il secondo corso nell'arma di fanteria per acquistarvi le necessarie istruzioni teorico-pratiche.

§ 43. Gli allievi degl'Istituti militari superiori potranno godere di uscite libere, la cui durata sarà determinata dai regolamenti interni, in modo da non riescire di pregiudizio alla loro istruzione, e potranno esserne privati dal comandante per quel tempo che crederà necessario nel caso d'inesattezza nell'adempimento dei loro doveri.

§ 44. Non sono concesse licenze agli allievi dei predetti Istituti militari superiori, salvo i casi straordinari di comprovata pericolosa malattia dei genitori od altra eccezionale circostanza di famiglia, ovvero di cambiamento d'aria consigliato all'allievo malato o convalescente dai medici dell'istituto.

Pei due primi di detti casi i parenti volgeranno le loro domande, corredate dei documenti autentici che valgano a giustificarle, al comandante generale dell'istituto che le trasmetterà col suo parere al Ministero della guerra per le ulteriori determinazioni. Nei casi urgentissimi può lo stesso comandante dell'istituto provvedere di sua autorità riferendone però tosto al Ministero.

Firenze, 14 marzo 1869.

*Il Ministro*
E. BERTOLÈ-VIALE.

A. — *TABELLA delle robe di vestiario, corredo e biancheria stabilite per gli allievi degli Istituti Militari Superiori*

| N° d'ordine | DESCRIZIONE DELLE ROBE | QUANTITÀ Accademia Militare | Allievi di fanteria | Allievi di cavalleria |
|---|---|---|---|---|
| | *Robe di vestiario e corredo.* | | | |
| 1 | Berretto di panno da fatica | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Bicchiere in vetro forte per uso di sciacquarsi la bocca | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Boraccia con coreggia | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Cappotto in panno bigio speciale | 1 | 1 | » |
| 5 | Cassetta in legno per toilette | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Cravatta di stoffa in lana scarlatta a legaccio | » | 2 | » |
| 7 | Cravatta di stoffa in lana nera a legaccio | 2 | 2 | 2 |
| 8 | Cravatta a sciarpa turchina per fatica | 1 | 1 | 1 |
| 9 | Cravatta da sciabola | » | » | 1 |
| 10 | Dragona da soldato | » | » | 1 |
| 11 | Forbici (paia) | 1 | 1 | 1 |
| 12 | Giubba di panno turchino | 1 | 1 | 1 |
| 13 | Id. di traliccio rigato | 2 | 2 | 2 |
| 14 | Guanti bianchi di pelle scamosciata | 1 | 1 | 1 |
| 15 | Keppy guarnito con fodera e nappina | 1 | 1 | 1 |
| 16 | Libretto di deconto | 1 | 1 | 1 |
| 17 | Lustrino | 1 | 1 | 1 |
| 18 | Pantaloni di panno bigio *satiné* | 2 | 2 | 1 |
| 19 | Pantaloni di panno *tournos* bigio, con bande turchine | » | » | 1 |
| 20 | Pantaloni di traliccio rigato | 2 | 2 | 2 |
| 21 | Passante in avorio per la salvietta | 1 | 1 | 1 |
| 22 | Pastrano in panno speciale con mostreggiatura | » | » | 1 |
| 23 | Pennacchietto di crini neri | » | » | 1 |
| 24 | Pettine | 1 | 1 | 1 |
| 25 | Pettinetta | 1 | 1 | 1 |
| 26 | Pianelle (paia) | 1 | 1 | 1 |
| 27 | Pistagne per cravatte | 6 | 6 | 6 |
| 28 | Posata compita, cioè scodella, bicchiere, coltello, forchetta e cucchiaio | 1 | 1 | 1 |
| 29 | Reticella pel corredo | 1 | 2 | 2 |
| 30 | Rocchetto con filo ed aghi | 1 | 1 | 1 |
| 31 | Sacco a biada | » | » | 1 |
| 32 | Scarpe | 1 | 1 | » |
| 33 | Id. dette polacche | » | » | 1 |
| 34 | Stivali o stivaletti | 1 | 1 | 2 |
| 35 | Scatoletta pel lucido | 1 | 1 | 1 |
| 36 | Id. pella manteca | » | 1 | 1 |
| 37 | Spalline in metallo bianco con frangia | » | » | 1 |
| 38 | Speroni con coreggia | » | » | 1 |
| 39 | Spazzole da abiti | 1 | 1 | 1 |
| 40 | Id. da testa | 1 | 1 | 1 |
| 41 | Id. per le scarpe da spalmare il lucido | 1 | 1 | 1 |
| 42 | Spazzole per le scarpe da estrarre il lucido | 1 | 1 | 1 |
| 43 | Spazzole da ottone | 1 | 1 | 1 |
| 44 | Id. pei denti | 1 | 1 | 1 |
| 45 | Id. per pettine | 1 | 1 | 1 |
| 46 | Id. per il fango | 1 | 1 | 1 |
| 47 | Spugna per pulizia | 1 | 1 | 1 |
| 48 | Staffile | 1 | 1 | 1 |
| 49 | Tasca a pane | 1 | 1 | » |
| 50 | Tunica di divisa | 1 | 1 | 1 |
| 51 | Uose di traliccio | 1 | 1 | » |
| 52 | Valigia | » | » | 1 |
| 53 | Zaino di pelle di vitello con pelo (1) | 1 | 1 | » |
| | *Robe di biancheria.* | | | |
| 54 | Asciugamani di tela | 4 | 4 | 4 |
| 55 | Calzette bianche di filo | 12 | 12 | 12 |
| 56 | Camicie di tela | 9 | 9 | 9 |
| 57 | Fazzoletti bianchi di filo | 12 | 12 | 12 |
| 58 | Farsetto a maglia di cotone | 2 | 2 | 2 |
| 59 | Mutande di maglia in cotone (paia) pei soli allievi uffiziali | 2 | » | 6 |
| 60 | Mutande di maglia per nuoto | 1 | 1 | 1 |
| 61 | Id. di tela cotone | 4 | 6 | » |

*NB.* Gli allievi della *Scuola Militare di Fanteria e Cavalleria* avranno inoltre una *cassetta d'ordinanza* simile a quella prescritta per gli ufficiali dell'arma rispettiva.

(1) Lo zaino pegli allievi è a carico dell'istituto, che loro somministra, e mantiene provvedendo ai guasti non cagionati da incuria degli allievi stessi, mercè lo addebitamento alla massa individuale di L. 1 60 all'anno.

B. — *MODULO legale di atto di sottomissione a norma del § 5 delle norme.*

Per la presente scrittura il sottoscritto si obbliga per sè e suoi di pagare a norma delle vigenti prescrizioni all'Amministrazione della Regia militare Accademia (o Scuola militare di in ) od a mani di chi legalmente la rappresenta, l'annua somma di lire 900 stabilita da legge per la pensione del giovane a cominciare dal ed a rate trimestrali anticipate, non che di corrispondere nello stesso modo la somma di lire 25 per ogni trimestre anticipate, o quella maggior somma che abbisogni onde alimentare e mantenere ognora in credito la massa individuale del predetto allievo.

A cautela delle assuntesi obbligazioni, il sottoscritto presta in sua sicurtà solidario il signor domiciliato a
il quale spontaneamente dichiara di rendersi solidariamente obbligato agli anzidetti pagamenti.

(Data . . . . . . . . ) FIRME

Visto per la legalizzazione della firma dei Signori

*Il Sindaco*

(bollo del Comune)

AVVERTENZE

1° Il foglio in stampa occorrente per tale atto d'obbligazione sarà per cura del Comando dell'Istituto, a cui il giovane è ammesso, fatto rimettere ai parenti per mezzo del Comando militare della provincia ove sono domiciliati, e per mezzo di questo sarà poi fatto pervenire al Comando dell'Istituto dopochè avranno adempiuto alle prescrizioni seguenti.

2° I parenti faranno munire tale foglio del bollo di L. 1 prescritto dalla legge, e lo sottoscriveranno in un col sicurtà solidario dinanzi al sindaco del comune, il quale legalizzerà le loro firme.

3° L'atto d'obbligazione dovrà essere stato registrato a spese di coloro che assumono l'obbligo della pensione, a norma dell'art 95, § 2, n. 9, della legge 21 aprile 1862 sulla tassa di registro.

PROGRAMMI *pegli esami di concorso all'ammissione della Regia militare Accademia ed alla Scuola militare di Fanteria e Cavalleria nel l'anno* 1869.

### Programma N. 1. — *Aritmetica.*

1. Dimostrazione delle regole per le quattro operazioni: addizione, sottrazione, moltiplicazione e divisione dei numeri interi.

2. Regola per risolvere un numero intero nei suoi fattori semplici e composti. Proprietà principali relative al prodotto od al quoziente di due numeri. Minimo comun dividendo di più numeri.

3. Divisibilità di un numero per 2, per 3, per 5, per 9. Teoremi sui quali è fondata la ricerca del massimo comun divisore di due numeri; regola che se ne deduce.

4. Definizione delle frazioni ordinarie e loro principali proprietà. Riduzione d'una frazione a più semplice espressione. Riduzione di più frazioni allo stesso denominatore.

5. Le quattro operazioni fondamentali sulle frazioni e sugl'interi uniti a frazioni.

6. Frazioni decimali. Loro principali proprietà. Le quattro operazioni fondamentali sui decimali.

7. Conversione d'una frazione ordinaria in decimale, e reciprocamente. Caso in cui la frazione decimale è periodica.

8. Addizione e sottrazione dei numeri complessi ridotti in frazioni ordinarie.

9. Esposizione del sistema metrico. Principio generale per la conversione delle misure, ovvero modo di determinare il rapporto tra due unità della stessa specie.

10. Ragioni e proporzioni. Loro principali proprietà.

11. Regola del tre semplice e composta.

12. Regola di società, d'interesse, di sconto, di alligazione.

### Programma n° 2. — *Algebra.*

1. Addizione e sottrazione dei monomii e polinomii.

2. Moltiplicazione dei monomii e polinomii.

3. Divisione dei monomii e polinomii.

4. Elevazione a potenza ed estrazione di radici dai monomii.

5. Quadrato e cubo d'un binomio. Estrazione della radice quadrata e cubica dai numeri interi e dalle frazioni.

6. Risoluzione delle equazioni di primo grado ad una incognita, e dei sistemi di equazioni di primo grado a più incognite.

7. Risoluzione dell'equazione di secondo grado. Proprietà ed esame delle radici.

8. Regole pratiche per eseguire i calcoli aritmetici coll'aiuto dei logaritmi, e per far uso delle tavole dei logaritmi.

### Programma n° 3. — *Geometria piana e solida.*

1. Definizioni. Teoremi relativi agli angoli formati da più rette che concorrono in un punto.

2. Principali casi di eguaglianza dei triangoli.

3. Proprietà del triangolo isoscele. Disposizione dei lati di un triangolo qualunque rispetto agli angoli.

4. Teoremi riguardanti la perpendicolare e le oblique tirate da un punto ad una retta. Luogo dei punti equidistanti da due punti fissi.

5. Proposizioni relative agli angoli formati da due parallele con una traversale qualunque, e teoremi reciproci.

6. Somma degli angoli di un triangolo o di un poligono convesso.

7. Teoremi relativi agli angoli ed ai lati opposti di un parallelogramma, e proposizioni reciproche. Intersezione delle due diagonali.

8. Proprietà del raggio di un cerchio perpendicolare ad una corda, e della perpendicolare innalzata ad un diametro da uno dei suoi estremi. Distanza dal centro di due corde uguali o disuguali.

9. Intersezione e contatto di due circoli. Posizione della corda o tangente comune rispetto alla distanza dei centri. Relazione tra questa distanza ed i raggi dei circoli.

10. Misura degli angoli. Come un angolo si misuri con archi circolari, il cui centro non si trovi nel vertice dell'angolo medesimo.

11. Problemi sulle perpendicolari, le parallele, gli angoli. Costruire un triangolo quando ne sono dati tre elementi, tra i quali almeno un lato.

12. Condurre la tangente al cerchio da un punto dato. Inscrivere o circoscrivere il cerchio ad un triangolo dato. Costruire sopra una retta data un segmento di cerchio capace di un angolo dato.

13. Condizioni perchè un quadrilatero si possa inscrivere o circoscrivere ad un circolo.

14. Equivalenza dei parallelogrammi di base ed altezza eguali. Rapporto delle aree di due rettangoli. Misura dell'area del rettangolo, del triangolo e del trapezio.

15. Segmenti formati sopra i lati di un angolo da un sistema di rette parallele. Principali caratteri per la similitudine dei triangoli. Segmenti formati sopra due rette parallele da un fascio di rette concorrenti in un punto.

16. Rapporto delle aree di due triangoli che hanno un angolo comune. Rapporto delle aree e dei perimetri di due figure simili.

17. Relazione tra i lati d'un triangolo rettangolo, la perpendicolare abbassata sull'ipotenusa dal vertice opposto, ed i due segmenti in cui l'ipotenusa rimane divisa da questa perpendicolare.

18. Relazione tra i segmenti di due secanti tirate ad un circolo da un punto; o fra i segmenti di una secante e la lunghezza della tangente condotte da un medesimo punto.

19. Problemi sulle linee proporzionali. Formare sopra una base data il rettangolo equivalente ad un triangolo o ad un parallelogramma dato. Costruire un triangolo equivalente ad un dato poligono.

20. Costruire il quadrato equivalente alla somma od alla differenza di due quadrati dati, ovvero che sia ad un quadrato dato nel rapporto di due rette date. Costruire il rettangolo equivalente ad un quadrato dato, e di cui i lati adiacenti abbiano una data somma o differenza.

21. Sopra una retta data, come lato omologo di uno dei lati di un poligono dato, costruire il poligono simile. Costruire una figura simile a due figure simili date, ed equivalente alla loro somma o differenza. Costruire un poligono simile ad un poligono dato e che stia a questo nel rapporto di due rette date. Costruire un poligono simile ad un poligono dato, ed equivalente ad un altro poligono dato.

22. Dei poligoni regolari. Possibilità d'inscrivere e circoscrivere ad essi il cerchio. Rapporto dei perimetri e delle aree di due poligoni regolari simili. Misura dell'area di un poligono regolare.

23. Inscrivere nel cerchio il quadrato, l'esagono regolare ed il triangolo equilatero. Determinazione dei lati di queste figure.

24. Rapporto tra le circonferenze di due cerchi. Relazione tra l'area, la circonferenza ed il raggio di un cerchio. Rapporto tra le aree di due cerchi.

25. Valore approssimativo del rapporto della circonferenza al diametro, e cenno sul modo di determinarlo.

Espressione della circonferenza e della superficie d'un circolo in funzione del raggio.

26. Principali teoremi relativi alle rette perpendicolari, oblique e parallele ad un piano, non che ai piani paralleli o perpendicolari tra loro.

27. Degli angoli diedri e loro misura. Teoremi relativi agli angoli solidi. Casi di eguaglianza degli angoli triedi. Poliedri regolari.

28. Condizioni per l'eguaglianza di due prismi. Sezioni fatte in un prisma con piani paralleli. Prismi triangolari in cui rimane diviso un parallelepipedo dal piano condotto per due lati opposti.

29. Equivalenza dei parallelepipedi di basi equivalenti ed altezze eguali. Rapporto dei parallelepipedi rettangoli. Misura del parallelepipedo e del prisma.

30. Sezioni fatte in una piramide con piani paralleli alla base. Equivalenza delle piramidi triangolari di basi equivalenti ad altezze eguali.

31. Misura della piramide, del tronco di piramide e del tronco di prisma triangolare.

32. Casi di eguaglianza e di similitudine delle piramidi. Decomposizione dei poliedri simili in piramidi simili e similmente disposte.

Rapporto delle superficie e dei volumi dei due poliedri simili.

33. Misura della superficie del cilindro retto, del cono retto e del tronco di cono retto.

34. Misura del volume del cilindro del cono e del tronco di cono.

35. Superficie e volume del solido generato dalla rotazione di una porzione di poligono regolare intorno ad un diametro esteriore ad essa.

36. Misura della superficie della zona sferica e della sfera. Misura del volume della sfera e del settore sferico.

### Programma N. 4. — *Lettere italiane.*

*Esame per iscritto.*

Un componimento in prosa, *d'invenzione* su tema dato. In esso il candidato dovrà dar saggio di saper esprimere e svolgere le proprie idee con ordine logico e con stile chiaro e corretto.

*Esame verbale.*

1. Commento di un passo scelto dagli storici, Machiavelli (arte della guerra, storia fiorentina), Bentivoglio (guerra di Fiandra), Denina (Rivoluzioni d'Italia), Colletta (storia del reame di Napoli), Botta (storia d'Italia).

2. Quesito sulla elocuzione - sullo stile - sulla composizione - sulle diverse specie di componimenti letterarii.

### Programma N. 5. — *Lettere francesi.*

*Esame per iscritto.*

Una lettera od una narrazione, su tema e traccia data.

*Esame verbale.*

Lettura ed analisi del lavoro fatto, dando prova di conoscere la grammatica francese.

### Programmi N. 6. — *Geografia.*

1. Sfera terrestre - Sua forma - Divisione in emisferi - Vari emisferi che si distinguono - Latitudine e longitudine, loro definizioni - Paralleli e meridiani.

2. Studio delle terre.

Grandi accidentalità che si rinvengono alla superficie della sfera terrestre - Terre e mari - Continente - Isola - Montagne - Colline - Altipiano - Vulcano - Falda - Fianco - Cresta - Vetta - Sistema di monti - Catena di monti - Contrafforte - Nodo - Depressione - Colle o passo - Varia vegetazione nelle regioni montuose a seconda della loro elevazione - Nevi perpetue - Ghiacciai, come formati e le loro utilità - Influenza delle montagne sul clima e sull'indole e la civiltà degli abitanti - Valle - Configurazione generale delle Valli - Loro direzione per rapporto alla catena principale - Ristringimento o gola - Pianura - Pianure coltivate - Lande, steppe, savane, pampas, ecc. - Selve - Terreni paludosi - Deserti - Oasi.

Suddivisione naturale dei continenti - Bacino marittimo - Versante - Bacino fluviale - Bacino interno o senza scolo - Differenza tra bacino e valle.

3. Studio delle acque.

Acque correnti - Fiume - Fiumana - Torrente - Affluente - Confluente - Piene e loro varie cause - Letto di fiume - Filone - Natura delle rive - Guado - Cascata - Isola fluviale - Lago - Lago senza scolo - Caspio - Delta - Importanza generale dei corsi d'acqua.

Mari - Oceano - Mare Mediterraneo - Varie specie di Mediterranei - Stretto - Arcipelago - Coste - Lagune - Dune - Penisola - Istmo - Promontorio - Capo Golfo - Rada - Baia - Cala o Seno - Canale - Porto - Fondo dei mari - Bassi - Fondi - Scoglio - Banco - Isola - Movimenti delle acque del mare - Maree - Correnti marine - Movimenti atmosferici.

4. Principali fenomeni atmosferici.

Atmosfera - Clima - Cause principali della differenza di temperatura - Vento - Venti costanti - Venti alisei - Venti monsoni - Venti accidentali - Uragano - Umidità dell'atmosfera - Nebbia - Nuvole - Rugiada - Brina - Pioggia - Neve - Grandine - Principali fenomeni luminosi, elettrici e magnetici.

5. Popolazione della terra.

Popolazione della terra - Sua divisione di razze - Nazioni - Stati - Tribù - Da che si rileva il grado di civiltà di una Nazione - Religione - Elementi principali della prosperità e potenza di uno Stato.

6. Grandi divisioni della superficie terracquea.

Continenti ed Oceani principali - Vecchio continente - Europa - Asia - Africa - Nuovo continente - America settentrionale - America meridionale - Oceania.

Grande Oceano ed Oceano Pacifico - Oceano Atlantico - Oceano Glaciale Artico - Oceano Australe - Continente Glaciale Antartico - Mare delle Indie ed Oceano Indiano - Loro estensione e posizione relativa e per rispetto ai continenti.

Come sono in generale distribuite nei varii continenti le grandi razze in che si divide il genere umano.

7. Europa - Costituzione fisica.

Posizione astronomica - Dimensioni - Limiti - Mari che la circondano - Loro golfi, stretti, capi, penisole ed isole principali - Fiumi principali che si versano in questi mari - Linea generale di divisione delle acque nell'antico continente dallo Stretto di Gibilterra allo Stretto di Beering - Bacino interno del mar Caspio - Linea di divisione delle acque nell'Europa - Limite fra l'Europa e l'Asia - Grandi sistemi montuosi dell'Europa - Sistema ispanico - Sistema gallico -

Nodo delle Alpi centrali - Sistema germanico - Sistema russo (Ramo-sud-est - Caucaso - Ramo nord-est - Monti Urali) - Sistema italico - Sistema ellenico - Sistema scandinavo - Andamento generale e catene principali di questi varii sistemi - Regioni naturali in cui si divide l'Europa.

8. Europa - Costituzione politica.

Popolazione assoluta e relativa dell'Europa - Etnografia - Nozioni principali - Stati principali - Relazioni e differenze fra le divisioni etnografiche e politiche dell'Europa - Paesi maggiormente agricoli - Paesi più industriali - Centri principali di industria - Paesi più commercianti - Centri principali di commercio - Estensione del commercio europeo - Navigazione - Navigazione a vapore - Primato dell'Europa sulle altre parti del mondo.

9. Regioni Europee - Regione Ispanica.

Posizione - Estensione - Aspetto generale - Limiti - Mari che le bagnano - Catene di monti che costituiscono la linea principale di divisione delle acque - Catene principali che dividono i bacini dei fiumi versantisi in uno stesso mare - Fiumi principali - Loro andamento generale e luoghi più importanti che bagnano.

Divisioni politiche - Regno di Spagna - Regno di Portogallo - Confine fra questi due regni - Loro principali suddivisioni amministrative, capitali e città importanti - Porti militari e di commercio - Loro possedimenti fuori d'Europa.

10. Regione Gallica.

Posizione - Limiti naturali - Mari - Vario aspetto delle catene di monti che ne costituiscono la linea principale di divisione delle acque - Versanti in cui si divide - Fiumi principali - Loro andamento generale e luoghi più importanti che bagnano.

Divisioni politiche - Impero Francese - Confederazione Elvetica - Stati della Confederazione Germanica sulla sinistra del Reno - Regno d'Olanda - Regno del Belgio - Loro principali suddivisioni amministrative - Capitali e città più importanti - Porti militari e di commercio - Possedimenti - Ricchezze e potenza di questi varii Stati - Potenza militare e marittima della Francia.

11. Regione Centrale o Germanica.

Posizione - Estensione - Limiti - Mari a cui tocca - Catene di monti che ne costituiscono la linea principale di divisione delle acque - Diramazioni di monti che separano in parte i fiumi del versante settentrionale - Penisola di Danimarca - Carpazii - Gran linea di monti che divide il bacino del Danubio dalla Regione Italica e dalla Regione Greca - Fiumi principali e loro andamento generale - Luoghi più importanti che bagnano - Differenze nell'aspetto generale tra il versante settentrionale, il bacino superiore del Danubio ed il suo bacino inferiore.

Famiglie principali di popoli che abitano la Regione Centrale - Divisioni politiche - Confederazione Germanica - Sua civiltà e potenza - Regno di Prussia - Impero Austriaco - Stati minori - Loro importanza relativa nella Confederazione - Loro costituzione - Capitali e città più importanti - Provincie di questi Stati che non appartengono alla Confederazione Germanica - Regno d'Olanda - Regno di Danimarca - Loro possedimenti fuori d'Europa - Polonia Russa - Provincie Turche - Principato di Servia - Principati Danubiani - Posizione, estensione, importanza e città principali di questi Stati.

12. Regione Russa.

Posizione - Estensione - Aspetto generale delle varie sue parti - Limiti - Mari a cui tocca - Alture ed altipiani che costituiscono la linea principale di divisione delle acque - Versanti in cui si divide questa regione - Fiumi e laghi principali - Loro andamento generale e giacitura - Luoghi importanti che bagnano.

Impero Russo - Sua costituzione, capitale, città e porti principali - Sua potenza e sua forza marittima - Possedimenti russi in Asia ed in America.

13. Regione Italica - Costituzione fisica.

Posizione - Forma ed estensione - Limiti naturali - Mari che la circondano - Cintura delle Alpi - Catena che costituisce la linea principale di divisione delle acque - Suddivisioni in Italia continentale, peninsulare ed insulare - Fiumi principali - Loro andamento generale - Luoghi importanti che bagnano - Differenza fra il bacino del Po e quelli dell'Italia peninsulare - Isole principali che costituiscono l'Italia insulare.

14. Regione Italica - Costituzione politica.

Divisioni politiche - Regno d'Italia - Sua costituzione - Sue suddivisioni amministrative - Cantoni della Confederazione Elvetica - Provincie Austriache - Stato della Chiesa - Popolazione dell'Italia - Città principali dell'Italia - Importanza assoluta e relativa delle sue città - Sue ricchezze naturali - Prodotti minerali - Agricoltura - Distribuzione delle colture - Terreni incolti - Terreni irrigui - Prodotti vegetali - Prodotti animali - Commercio agrario - Condizioni generali dell'industria italiana - Movimento commerciale - Importazioni ed esportazioni - Relazioni commerciali coi principali Stati europei, coll'Asia e coll'America - Marineria mercantile a vela ed a vapore - Potenza del Regno d'Italia - Avvenire della Marineria italiana.

15. Regione Greca.

Posizione - Limiti - Mari che la circondano - Catene di monti che la dividono al nord della regione Centrale - Catene di monti che ne costituiscono la linea principale di divisione delle acque - Sue divisioni naturali - Aspetto dei suoi versanti - Corsi d'acqua - Città e porti principali - Isole principali.

Famiglie di popoli che abitano la regione Greca - Divisioni politiche - Littorale di Dalmazia - Regno di Grecia - Impero Turco - Costituzione, capitali, potenza e reciproche relazioni di questi due Stati - Provincie Turche fuori della regione Greca e dell'Europa.

16. Regione Scandinava.

Posizione - Limiti - Aspetto generale - Mari che la circondano - Catene di monti che ne costituiscono la linea principale di divisione delle acque - Fiumi e laghi principali - Città e porti più importanti.

Divisioni politiche - Regno di Svezia - Regno di Norvegia - Costituzione, capitali e potenza di questi due Stati.

17. Regione Insulare o Britannica.

Posizione - Estensione - Mari fra cui si trova - Canali e golfi principali - Isole principali che la costituiscono - Gran Brettagna - Monti che vi costituiscono la linea di divisione delle acque - Sua suddivisione in Inghilterra e Scozia - Corsi d'acqua principali - Città e porti più importanti - Irlanda - Suo aspetto generale - Golfi e porti principali - Isole minori.

Costituzione politica della Monarchia Inglese - Cause della sua prosperità e potenza - Industria e commercio - Suoi vasti possedimenti in tutte le parti del mondo.

18. Asia - Costituzione generale.

Posizione astronomica - Dimensioni - Limiti - Grandi oceani che circondano l'Asia - Mari che essi formano presso le sue coste - Loro golfi, stretti, capi, penisole ed isole principali - Arcipelago Giapponese - Andamento generale e caratteri speciali della linea di divisione delle acque - Grandi altipiani dell'Asia - Sistemi montuosi che costituiscono la linea principale di divisione delle acque - Sistema al nord-est del bacino del Caspio - Sistema al sud di questo bacino o sistema Persiano - Sistema centrale - Altipiano centrale - Catene che ne costituiscono la cintura - Catena nell'interno di questo altipiano Gobi o Sciamo - Sistema settentrionale o del nord-est - Grandi versanti in cui si divide l'Asia.

Popolazione - Grandi divisioni etnografiche - Relazione fra le divisioni naturali e le grandi divisioni politiche dell'Asia - Paesi più ricchi per produzioni naturali - Industria e commercio nei principali Stati asiatici.

19. Asia - Grandi versanti in cui si divide.

Versante dell'Oceano glaciale o Siberia - Grandi fiumi che lo percorrono - Aspetto generale - Costituzione e divisioni politiche.

Versante orientale o dell'Oceano Pacifico - Principali sistemi di monti che si staccano dalla linea generale di divisione delle acque e dall'Altipiano centrale - Grandi corsi d'acqua di questo versante - Divisioni politiche - Provincie russe - Impero Chinese - China propriamente detta - Sua civiltà e potenza - Città e porti principali - Impero d'Annam Regno di Siam.

Versante meridionale o dell'Oceano indiano - Caratteri generali delle varie sue parti - Parte orientale di questo versante - Sistema montuoso dell'Himalaya e sue diramazioni meridionali - Fiumi più importanti - Divisioni politiche - Tibet - Impero dei Birmani - Possedimenti inglesi nelle Indie - Ricchezze naturali e commercio - Città e porti principali - Parte centrale del versante dell'Oceano indiano - Regno di Persia - Herat - Kabul - Belutchistan - Cause dell'antica floridezza della Regione persiana - Parte occidentale del versante dell'Oceano indiano - Bacino dell'Eufrate e del Tigri - Provincie ottomane - Città principali - Penisola dell'Arabia.

Versante occidentale - Sistemi montuosi di questo versante - Siria e Palestina - Asia Minore - Città e porti principali.

Versante interno o del mar Caspio - Corsi di acqua e laghi principali - Transcaucasia - Importanza di questo possedimento per l'Impero russo - Paese dei Kirghiz - Turkestan.

20. Africa - Costituzione generale.

Posizione astronomica - Dimensioni e forma - Limiti - Mari che la circondano - Loro golfi, stretti, capi ed isole principali - Madagascar - Altipiani centrali dell'Affrica - Popolazione - Etnografia - Produzioni naturali - Commercio.

21. Africa - Grandi bacini e suddivisioni principali.

Regioni interne sconosciute - Paesi conosciuti lungo le coste e il bacino del Nilo - Monti che lo circondano a mezzodì - Abissinia - Nubia - Egitto - Reggenza di Tripoli - Sistema montuoso dell'Atlante - Tell e Sahara - Reggenza di Tunisi - Algeria - Marocco - Senegambia - Bacino del Niger - Guinea settentrionale - Paesi lungo le coste meridionali dell'Atlantico - Colonia del Capo di Buona Speranza - Paesi lungo le coste dell'Oceano indiano.

22. America - Costituzione generale.

Nuovo continente - Sua divisione in America settentrionale e meridionale - Posizione astronomica - Dimensioni - Oceani che circondano le due Americhe - Loro mediterranei, golfi, stretti, capi, penisole, arcipelaghi ed isole principali - Linea generale di divisione delle acque dalle terre artiche fino allo stretto di Magellano - Caratteri generali dei varii grandi sistemi di monti che costituiscono questa lunga linea - Loro principali diramazioni - Caratteri generali delle grandi pianure delle due Americhe.

Popolazione - Come in generale ripartita - Etnografia - Indigeni - Europei - Negri - Grandi divisioni politiche - Produzioni naturali - Industria - Progressi dell'industria negli Stati Uniti - Commercio - Grande aumento nel commercio e nella navigazione dell'America - Centri principali di commercio - Esportazioni ed importazioni principali.

23. America - Sue principali suddivisioni fisiche e politiche.

America settentrionale - Sistema montuoso degli Allegani - Grandi bacini fluviali e principali corsi d'acqua - America russa - America inglese - Canadà - Regione dei Laghi - Confederazione degli Stati Uniti - Sua importanza e potenza - Varii gruppi in cui si possono dividere questi Stati che presentano caratteri molto differenti - Impero del Messico - Repubbliche dell'America centrale - Grandi e piccole Antille - Come suddivise politicamente.

America meridionale - Sistemi montuosi a settentrione ed a mezzodì del bacino del Rio delle Amazzoni - Grandi bacini fluviali e principali corsi d'acque - Repubblica della Nuova Granata - Repubblica di Venezuela - Guiana Inglese, Olandese e Francese - Repubblica dell'Equatore, Perù - Bolivia - Chilì - Patagonia - Confederazione della Plata - Repubblica del Paraguay - Impero del Brasile - Posizione, estensione, costituzione, importanza, capitali, città e porti principali di tutti questi Stati detti Due Americhe.

24. Oceania - Costituzione generale.

Posizione astronomica - Estensione - Costituzione di questa parte del mondo - Oceani fra cui si trova.

Popolazione - Etnografia - Popolazione delle colonie - Commercio - Popoli indigeni commercianti e navigatori - Esportazioni ed importazioni principali - Centri più importanti del commercio dell'Oceania.

25. Oceania - principali suddivisioni.

Malesia - Isole della Sonda - Borneo - Celebe Filippine - Molucche - Melanesia - Australia o Nuova Olanda - Papuasia o Nuova Guinea - Tasmania o Terra di Van Diemen.

Micronesia - Isole Caroline ed altri gruppi aprincipli.

Polinesia - Nuova Zelanda - Altri gruppi più importanti della Polinesia.

**Programma N. 7. — *Storia generale.***

1. Limiti del mondo antico - Età antidiluviana - Noè - Primitive emigrazioni degli Ebrei - Abramo - Gl'Israeliti in Egitto - Mosè - Gli Israeliti nel deserto e nella Terra Promessa - Cattività di Babilonia.

2. La Mesopotamia - Ninive - Babilonia - Sommarie nozioni storiche dei regni Caldeo e Medo - Fenici e loro civiltà - L'Egitto e monumenti della civiltà e religione degli antichi Egiziani - Principali vicende dell'Impero Persiano da Ciro a Dario.

3. Grecia antica, sue colonie in terre straniere e primitivi eroi - Antichi vincoli di nazionalità presso i Greci - Le anfizionie - I giuochi pubblici e loro oggetto - Religione e spirito nazionale dei Greci.

4. Sparta e suo ordinamento politico - Licurgo - I due Re - Il Senato - Gli Efori - Atene e suo ordinamento politico - Solone - Il Senato - L'Assemblea del popolo - L'Areopago - Ordinamento militare dei Greci.

5. La guerra dell'indipendenza della schiatta Ellenica contro i Persiani - Cimone - Apogeo della potenza dei Greci - Primato di Atene - La lega e la guerra del Peloponnesò - La grandezza di Tebe sotto Pelopida ed Epaminonda.

6. La Macedonia - Filippo II e suo intervento negli affari della Grecia - Alessandro Magno e le sue spedizioni nell'Asia e nell'Affrica - Dominazione romana sulla Macedonia e sulla Grecia - Primato dei Greci nella coltura della mente.

7. L'Italia e le sue prime genti - Civiltà e grandezza degli Etruschi - Roma e il suo Governo regio - La repubblica romana - Guerra di Porsenna - Lega latina contro Roma - Le Leggi delle XII tavole - I Decemviri - Eguaglianza nei diritti civili dei patrizi e dei plebei.

8. Guerra di Pirro - Le tre guerre puniche - L'agro pubblico - I Gracchi e la democrazia romana - Guerra giugurtina - Mario e Silla, loro governo e fine - Guerra servile - Spartaco.

9. Pompeo e le sue guerre - Congiura di Catilina - Primo triumvirato - Cesare, sue conquiste, dittatura e morte - Secondo triumvirato - Guerra civile - Fine della repubblica - Condizione morale e intellettuale dei Romani alla caduta della repubblica.

10. Governo di Augusto e dei suoi successori sino a Marco Aurelio.

11. L'anarchia soldatesca dopo Marco Aurelio - Persecuzione e trionfo del Cristianesimo - Costantino - Teodosio il Grande e separazione definitiva dei due Imperi - Decadenza della civiltà pagana ed incremento della cristiana.

12. Ultimi tempi dell'Impero d'Occidente - I Germani - Principii di una nuova età storica - Odoacre - Teodorico e suoi successori - Caduta degli Ostrogoti - Effetti della loro signoria sulle condizioni politiche e nazionali d'Italia.

13. I Greci ed i Longobardi in Italia - La Chiesa nelle sue relazioni con gl'Italiani e coi nuovi dominatori - Il Clero ed il Monacato occidentale - La civiltà cristiana nel VII secolo.

14. Maometto - L'Islamismo - Gli Arabi in Europa - Carlo Martello - I Franchi difensori della cristianità.

15. Ultimi tempi della signoria longobardica in Italia - Lotta dei Papi con gli ultimi Re longobardi - Chiamata dei Franchi in Italia - Caduta della dominazione longobardica - Suoi effetti sulle condizioni politiche e nazionali degli Italiani.

16. L'Europa e l'Italia sotto Carlo Magno - Feudalità franca in Italia - Stato della civiltà cristiana alla morte di Carlo Magno - I Carolingi - Scioglimento dell'Impero franco.

17. Pessima età di corruzione per l'Italia nel IX secolo - Berengario I - Gli Ungari - Ugo - Berengario II - La Corona Italica in possesso dei Tedeschi - Ottone I, II, III - Immunità e privilegi ecclesiastici - Massimo avvilimento del Papato - Crescenzio - Effetti della dominazione sassone sopra l'Italia.

18. Ardoino - Arrigo II - Corrado il Salico - I Normanni in Francia, in Inghilterra, in Italia - Lotta fra il Papato e l'Impero per l'Indipendenza della Chiesa - Concordato di Worms - I Comuni italiani - Le Crociate e loro effetti.

19. Federigo Barbarossa e sua lotta coi comuni lombardi - Lega Lombarda - Alessandro III - Battaglia di Legnano - Pace di Costanza e sue conseguenze per la libertà e l'indipendenza d'Italia - Enrico VI - Federico II - Innocenzo III, e nuova lotta fra la Chiesa e l'Impero.

20. Cagioni delle guerre tra la Francia e l'Inghilterra - Enrico II - Plantageneto - Riccardo Cuor di Leone - Giovanni Senza Terra - L'aristocrazia inglese contro la regia assoluta podestà - La Magna Carta - Primo esempio di costituzione in Europa.

21. Manfredi e il Ghibellinismo in Italia - Condizioni politiche del Papato - Chiamata di Carlo d'Angiò - Sua lotta contro gli Svevi - Preponderanza guelfa in Italia - Venezia - Lotta di primato fra Genova e Pisa - Il conte Ugolino.

22. Preponderanza francese in Italia - I Vespri Siciliani - I Bianchi e i Neri di Firenze - Dante - Carlo di Valois - I Papi in Avignone - Condizioni politiche della Chiesa - Mutazioni nel regno di Napoli dopo la morte di re Roberto.

23. Roma in lotta coi Papi - Tribunato di Cola di Rienzo - Ritorno dei Papi in Roma - Scisma d'Occidente - La Repubblica fiorentina - Il duca d'Atene - Restaurazione del Governo popolare in Firenze - Tumulto dei Ciompi - Guerre tra Genova e Venezia - Pace di Torino.

24. Prevalenza del principato in Italia - La Casa di Savoia - I Visconti - Gli Estensi - Gli Scaligeri - Le armi mercenarie e i Condottieri di ventura - Le Campagne italiane - Guerra civile in Napoli - Regno d'Alfonso d'Aragona - Gian Galeazzo Visconti - Amedeo VIII di Savoia.

25. Governo degli ultimi Visconti - Il duca Lodovico di Savoia - Francesco Sforza duca di Milano - Nicolò V - Stefano Porcari - Sisto IV - L'aristocrazia mercantile in Firenze - Cosimo il Vecchio - Congiura de' Pazzi - Lorenzo il Magnifico e suo Governo.

26. Ultimi tempi dell'Impero d'Oriente - I Turchi in Europa - Maometto II - Presa di Costantinopoli - Scoperta dell'America e sue conseguenze - Scoperte marittime e conquiste dei Portoghesi e degli Spagnuoli - Caduta del commercio italiano - Invenzione della stampa - Le armi da fuoco.

27. Assetto politico e territoriale dell'Italia nel 1492 - Calata di Carlo VIII e sue conseguenze - Condizioni interne di Firenze - Il Savonarola - Luigi XII e conquista del Milanese - I Borgia - Giulio II - Lega di Cambrai - Lega Santa.

28. Lotta in Italia fra Carlo V e Francesco I - Leone X - Trattato di Madrid - Strazi del Milanese - Sacco di Roma - Congresso di Bologna e intima lega fra l'Impero e il Papato.

29. Condizioni politiche d'Italia e interne di Firenze - Sua difesa e caduta - Alessandro de' Medici - Cagioni di nuova guerra tra la Casa d'Austria e la Francia - Carlo III di Savoia - I Farnesi - Pace di Crespy e sue conseguenze - Potenza di Carlo V.

30. La riforma religiosa in Germania, in Svizzera, in Inghilterra ed in Francia - Guerre di religione - Il Papato e la riforma - Gesuiti - L'Inquisizione - Il Concilio di Trento.

31. Guerra tra Francia e Spagna - Emanuele Filiberto di Savoia e suo regno - Assetto politico e territoriale d'Italia per la pace di Chateau Cambresis - Governo di Cosimo I de' Medici - Gregorio XII - Sisto V - Ultima lega cristiana contro la potenza ottomana.

32. Governo di Filippo II di Spagna - Rivoluzione dei Paesi Bassi - Repubblica delle Provincie Unite e sue conseguenze per l'Europa - Enrico IV - Carlo Emanuele I di Savoia e l'Indipendenza italiana - Guerra per la successione di Mantova - Pace di Ratisbona.

33. Richelieu e la sua politica - Lega di Rivoli tra Francia e Savoia - Guerra civile e straniera in Piemonte - La guerra di trent'anni - Gustavo Adolfo e primato militare della Svezia - Pace di Westfalia e sistema politico che ne venne alla Europa.

34. Gli Stuardi - Grandezza dell'Inghilterra sotto Elisabetta - Rivoluzione del 1648 - Cromwello, sua politica, suo governo - Reggenza in Francia d'Anna d'Austria - Il Mazzarino - La Fronda - Condizioni politiche della Francia.

35. Governo di Luigi XIV - Guerra europea - Trattato di Riswick e suoi effetti - Guerra per la successione di Spagna - Amedeo II di Savoia - Il principe Eugenio - Assedio e battaglia di Torino - Trattati di Utrecht e di Rastadt e loro conseguenze - Riforme di Amedeo II di Savoia.

36. Guerra per la successione di Polonia - Nuove dinastie nel regno delle Due Sicilie, in Toscana ed in Parma - Pace di Vienna e sue conseguenze - Primato militare del Piemonte in Italia - Guerra per la successione d'Austria - Sollevazione di Genova - Trattato di Aquisgrana e sue conseguenze.

37. Stirpe dei Romanow sul trono di Russia - Pietro il Grande, monarca riformatore, e sue contese con Carlo XII di Svezia - Caterina I - Caterina II - Origine della questione d'Oriente.

38. Guerra dei sette anni e primato militare della Prussia - Governo di Carlo Emanuele III - Regno di Carlo II a Napoli - Governo di Leopoldo I in Toscana - Genova e la Corsica - Nozioni sommarie intorno alla guerra dell'indipendenza d'America.

39. Stato interno della Francia, divenuta poi sede principale del movimento europeo - Luigi XVI - Gli Stati generali - L'Assemblea nazionale - Primarie cagioni e fatti principali della rivoluzione di Francia dal 1789 al 1794 - Prima lega armata contro la Francia.

40. Le nuove opinioni in Italia - Guerra di Bonaparte in Italia nel 1796 e 1797 - Trattati di Cherasco, di Parigi, di Tolentino e di Campoformio - La Repubblica Cisalpina - Mutamenti politici in Piemonte, in Roma ed in Napoli.

41. Buonaparte in Egitto - Austriaci e Russi in Italia - Mutamento di Governo in Francia - Vittoria di Marengo e sue conseguenze - Pace di Luneville - Cause ed effetti della pace di Amiens - Consolato a vita di Buonaparte - La Repubblica italiana.

42. L'impero francese - Terza lega armata contro la Francia - Ulma - Austerlitz - Trafalgar - Pace di Presburgo e sue conseguenze - Quarta lega armata contro l'impero francese - Jena - Awerstadt - Eylau - Friedlan - Pace di Tilsitt.

43. Predominio della Francia in Europa - Sistema continentale e sue conseguenze politiche e commerciali - Guerra in Spagna - Nuova guerra contro l'Austria - Essling - Wagram - Pace di Schoenbrun - Assetto politico dell'Italia.

44. Guerra di Russia - Ritirata - Guerra in Germania nel 1813 - Guerra difensiva in Francia nel 1814 - Capitolazione di Parigi - Abdicazione di Napoleone - I cento giorni - Waterloo - Seconda abdicazione di Napoleone - Trattati di Vienna e di Parigi - La santa alleanza - Guerra di Murat in Italia e fine di lui - Predominio austriaco - Congresso di Aquisgrana.

45. Abolizione della tratta dei Negri - Insurrezione e guerra d'indipendenza dei Greci - Regno di Grecia.

46. Moti liberali in Italia nel 1820 e 21 - Governo dell'Austria nel Lombardo-Veneto - Guerra della Francia contro i liberali di Spagna - Le Due Sicilie sotto Francesco I - Carlo X e rivoluzione di Parigi - Tumulti in Roma e intervento francese.

47. Regno di Carlo Alberto, di Ferdinando II di Napoli e di Gregorio XVI - Moti d'Italia nel 1831 e loro cause - Pio IX e primordi del suo governo - Successivi disordini in Italia - Rivoluzione a Parigi, a Vienna, a Milano.

48. Guerra del 1848 in Italia - La Costituente - Moti in Toscana e nelle Due Sicilie - Presa di Messina - Pellegrino Rossi - Fuga di Pio IX - Repubblica in Roma - Governo provvisorio in Toscana - Il Piemonte nel 1849 - Battaglia di Novara - Abdicazione di Carlo Alberto.

49. Vittorio Emanuele II Re di Sardegna - Signoria austriaca e restaurazione del governo granducale in Toscana - Assedio di Roma e di Venezia - Supremazia austriaca sull'Italia - Ristabilimento dell'Impero francese - Guerra di Crimea e sue conseguenze per l'Italia - Congresso di Parigi.

50. Casa di Savoia - Camillo Cavour e l'Indipendenza italiana - Predominio austriaco e governi in Napoli, in Roma, in Firenze, in Modena, in Parma e nel regno Lombardo-Veneto dal 1848 al 1859 - Alleanza dell'Italia colla Francia - Guerra per l'Indipendenza italiana e sue memorabili battaglie - Regno Italico e sue condizioni attuali.

**Programma N. 8. — *Algebra (complemento).***

1. Divisione di:
$a^m - b^m$ per $a - b$; di $a^{2n} - b^2$ per $a + b$; di $a^{2n+1} + b^{2n+1}$ per $a + b$.

2. Calcolo dei radicali, degli esponenti frazionari e dei negativi, espressioni immaginarie. Loro moduli.

3. Risoluzione delle equazioni di quarto grado derivative dal secondo. Riduzione di $\sqrt{a + \sqrt{b}}$ alla somma di due radicali di secondo grado, quando ciò è possibile.

4. Risoluzione delle equazioni binomie di grado non superiore al sesto.

5. Proposizioni principali che hanno luogo in un sistema di ragioni eguali. Progressioni per differenza.

6. Progressioni per quoziente. Caso in cui la somma ammette un limite. Applicazione alle frazioni decimali periodiche.

7. Definizione delle frazioni continue. Conversione di una frazione ordinaria o decimale in frazione continua. Calcolo e proprietà delle ridotte, e misura dell'approssimazione che procurano.

8. Risoluzione in numeri interi di un'equazione di primo grado a due incognite.

9. Limiti dell'approssimazione che si può conseguire nelle addizioni, sottrazioni, moltiplicazioni, divisioni, estrazioni di radici, operando sopra numeri decimali la cui approssimazione è nota. Regole per ottenere solo le cifre decimali delle quali si abbisogna.

10. Proprietà dell'esponenziale $a^x$ di riprodurre tutti i numeri positivi se $a$ sia un numero positivo qualunque diverso da 1.
Risoluzione dell'equazione esponenziale $a^x = b$.

11. Proprietà generali dei logaritmi.

12. Proprietà particolari dei logaritmi decimali.

13. Regole d'interesse composto.

14. Formole fondamentali relative alle combinazioni.

15. Prodotto di fattori della forma $x+a, x+b$, ecc. Formola del binomio di Newton.

16. Massimo comun divisore di due polinomii.

17. Eliminazione tra due equazioni del secondo grado o riducibili al secondo grado.

*NB*. Si esigerà dai candidati la soluzione di problemi numerici.

**Programma N° 9. — *Geometria (Complemento).***

1. Numero di condizioni necessarie per la similitudine di due poligoni. Poligoni omotetici diretti ed inversi. Dimostrare: 1° che due poligoni sono omotetici se le rette che uniscono i vertici del primo ad un punto determinato sono parallele e proporzionali a quelle che uniscono i vertici del secondo ad un altro punto determinato; 2° che due poligoni omotetici ad un terzo sono omotetici fra loro. Poligoni che sono ad un tempo omotetici diretti ed inversi.

2. Quadrato fatto sulla somma o differenza di due rette. Espressione del quadrato di un lato in un triangolo qualunque.

3. Relazione tra i quadrati dei lati di un triangolo qualunque, ed il quadrato di una delle mediane. Relazione fra i quadrati delle diagonali e dei lati di un parallelogramma.

4. Dati i tre lati di un triangolo, calcolare: 1° l'area del triangolo; 2° la bissettrice di uno dei suoi angoli; 3° il raggio del cerchio circoscritto; 4° i raggi dei cerchi inscritto ed ex-inscritti.

5. Dati i quattro lati di un quadrilatero inscritto in un cerchio trovare le diagonali.

6. Dividere una retta in media ed estrema ragione. Inscrivere nel cerchio il decagono, il pentagono ed il pentedecagono regolari. Esprimerne i lati in funzione del raggio.

7. Dati i perimetri o le aree di due poligoni regolari simili inscritto e circoscritto, calcolare i perimetri o le aree dei poligoni inscritto o circoscritto di doppio numero di lati. Dato il raggio e l'apotema di un poligono regolare, calcolare il raggio e l'apotema del poligono regolare di un numero doppio di lati ed equivalente od isoperimetro al poligono dato.

8. Poliedri omotetici diretti od inversi. Poliedri simmetrici. Loro scomposizione in piramidi simmetriche e loro equivalenza.

9. Relazioni tra gli elementi di un triangolo sferico e quelli del triangolo polare. Principali casi d'eguaglianza di due triangoli sferici. Proprietà del triangolo sferico isoscele. Disposizione dei lati di un triangolo sferico relativamente agli angoli. Distanza di due punti sulla superficie sferica.

10. Limiti fra cui trovasi compresa la somma degli angoli di un triangolo o di un poligono sferico. Misura del fuso e del triangolo o del poligono sferico. Misura dell'unghia e della piramide sferica. Formole per la misura del segmento sferico ad una e due basi.

11. Relazione fra il numero dei vertici, il numero delle faccie e quello dei lati di un poliedro convesso.

*NB*. Si esigerà dai candidati la soluzione di problemi mediante l'uso dell'algebra.

**Programma N° 10. — *Trigonometria.***

1. Definizioni delle varie linee trigonometriche di un arco di cerchio. Progresso dei valori delle linee trigonometriche e segni delle stesse. Seni e coseni degli archi negativi. Formole che comprendono tutti gli archi corrispondenti ad una data linea trigonometrica.

2. Equazioni che stabiliscono le principali relazioni tra le linee trigonometriche d'un istesso arco.

3. Espressioni delle linee trigonometriche degli archi di 18°, 30°, 45°, 60°.

4. Formole che rappresentano il seno ed il coseno dell'arco, somma o differenza di due archi dati in funzione de' seni e dei coseni dei medesimi. Prodotto di $n$ fattori della forma $\cos. a + \sqrt{-1} \ \text{sen.}\ a$.

5. Seni e coseni degli archi multipli di un arco dato.

Formazione dell'equazione che determina il seno o coseno d'un arco summultiplo d'un arco dato.

6. Formole che rappresentano la tangente e la cotangente dell'arco, somma o differenza di due archi dati in funzione delle tangenti e delle cotangenti degli archi medesimi. Tangente dell'arco doppio o dell'arco metà d'un arco dato.

7. Formole per trasformare la somma o differenza di due linee trigonometriche dello stesso nome in un prodotto. Dimostrare che la somma dei seni di due archi sta alla loro differenza come la tangente della semisomma degli archi medesimi sta alla tangente della semidifferenza.

8. Costruzione delle tavole trigonometriche.

9. Principii per la risoluzione dei triangoli rettangoli.

10. Principii per la risoluzione dei triangoli obliquangoli.

Esame dei vari casi che possono darsi. Dimostrazioni delle formole più comode per l'uso dei logaritmi.

11. Formole ch' esprimono l'area d'un triangolo in funzione di due lati e dell'angolo compreso, o in funzione dei tre lati; e d'un poligono regolare in funzione del lato e del numero dei lati.

FRANCESCO BARBERIS, *gerente*.

# ANNUNZIO GIUDIZIARIO

## Citazione per pubblici proclami.

*Ai signori presidente e giudici del Tribunale civile di Chieti.*

Il comune di Chieti, rappresentato dal sindaco cavaliere signor Raffaele Lanciano, proprietario, ivi residente e domiciliato, espone che si è dal municipio disposta la citazione innanzi questo tribunale civile di tutti i fittajuoli amovibili della vasta tenuta Succeto, sita in dominio di Chieti, e di assoluta e libera proprietà di esso esponente, onde sentir riconoscere e confermare i suoi dritti, ed anche ordinare la somministrazione di un documento nuovo, nella lontana ipotesi che alcuni di essi potessero dimostrare con titoli di essere utilisti, nonchè sentire emettere altre pronunzie.

I detti fittajuoli o coloni amovibili sono più di cento, e domiciliati in Chieti, Manoppello ed altrove. Essendo quindi sommamente difficile la citazione nei modi ordinarii per il numero dei medesimi, fra i quali figurano in Chieti il barone signor Ferdinando Sanità, i signori Nicola e Giuseppe Valle, ed in Manoppello Silvestro Palazzone, Michele Febo ed Antonio Aceto, l'esponente supplica il tribunale che gli piaccia autorizzare la citazione per proclami pubblici, stabilendo il termine per comparire, in conformità degli articoli 146 e 152 del codice di procedura civile.

Chieti, 25 marzo 1869.

Giuseppe Pantalone, proc.

A dì 25 detto iscritto il presente ricorso nel relativo registro, al numero 14.

A dì detto si comunichi il ricorso medesimo al Pubblico Ministero per le sue conclusioni, per indi farsene rapporto al collegio dal giudice signor Stramire il giorno di domani.

Il presidente: A. Rizzoni.

Il Pubblico Ministero:

Letta la soprascritta domanda;

Visti gli articoli 146 e 152 Codice di procedura civile;

Chiede che il tribunale autorizzi la citazione per proclami pubblici, mediante inserzione nel Giornale degli annunzi giudiziari e nel *Giornale Ufficiale del Regno* dei fittajuoli o coloni amovibili della tenuta di Succeto, di proprietà del municipio di Chieti, designando però i signori Barone, Ferdinando Sanità e Nicola e Giuseppe Valli domiciliati in Chieti; nonchè i signori Silvestro Palazzone, Michele Febo ed Antonio Aceto domiciliati in Manoppello, ai quali debbe notificarsi la citazione nei modi ordinari.

Chieti, 25 marzo 1869.

A. Bortone.

*Udita la relazione del giudice delegato;*

Letto l'antescritto ricorso e la requisitoria del Pubblico Ministero;

Poichè la citazione nei modi ordinari tornerebbe difficile e dispendiosa nella specie, è giusto permettere che la medesima si faccia per pubblici proclami e con quelle cautele che siano consigliate dalle circostanze, affinchè si abbiano insieme all'economia le necessarie guarentigie.

Veduti gli art. 146 e 152 Codice di procedura civile;

Il tribunale, provvedendo in Camera di consiglio uniformemente alla requisitoria del Pubblico Ministero, autorizza il comune di Chieti, rappresentato dal sindaco cavaliere signor Raffaele Lanciano, a far eseguire la citazione per pubblici proclami a tutti i fittajoli o coloni amovibili della tenuta di Succeto in dominio di Chieti, con istabilirsi il termine non minore di un mese per comparire, facendone la inserzione nel Giornale degli annunzi giudiziari di questa provincia ed in quello *Uffiziale del Regno*.

Ordina del pari che la citazione stessa venga notificata nei modi ordinari ai seguenti reddenti, cioè ai signori barone Ferdinando Sanità, Nicola e Giuseppe Valle domiciliati in Chieti, Silvestro Palazzone, Michele Febo ed Antonio Aceto, domiciliati in Manoppello.

Prescrive poi che un esemplare del Giornale di provincia, contenente copia di essa citazione, sia ancora affissa nei modi di legge, da rimanervi per lo spazio almeno di 10 giorni alla porta esterna della casa municipale e della chiesa parrocchiale, nonchè dell'aula della pretura del mandamento con cui sono stati i fondi soggetti alla prestazione.

Dato a dì 26 marzo 1865 in Chieti dai signori cavaliere Angelo Rizzoni presidente — Pasquale Sperandii e Gennaro Stranieri giudici — A. Rizzoni presidente — D Sperandii — G. Stranieri — M. De Benedictis vice cancelliere.

Specifica:

| | | |
|---|---|---|
| Carta pel ricorso . . . . . | L. | 1 10 |
| Dritti . . . . . . . . . . . | » | 3 00 |
| Trascrizione al registro . . | » | 0 60 |
| Carta per essa trascrizione . | » | 0 55 |
| Marca di registrazione . . . | » | 1 10 |
| Repertorio . . . . . . . . | » | 0 20 |
| Totale . . | L. | 6 55 |

Num. 839 del registro di quietanza — V. D. Jennis.

Collazionato: Giuseppe Pantalone procuratore.

Chieti, 13 aprile 1869.

Per collazione ed autentica della presente copia di scarte scritte tre.

Il cancelliere del tribunale
Luigi Giovannelli.

L'anno 1869, il giorno 14 aprile in Chieti, suo tenimento a Manoppello.

Ad istanza del comune di Chieti rappresentato dal sindaco cavaliere signor Raffaele Lamiano proprietario ivi residente e domiciliato,

Io sottoscritto usciere del tribunale civile e correzionale di Chieti ove domicilio,

Ho dichiarato quanto segue ai seguenti individui:

1. Marianna Testone,
2 Donato,
3. Giustino,
4. *Pietro, e*
5. Michele Febo, quali eredi del fu Domenicantonio Febo;
6. Giuseppe,
7. Carmine,
8. Antonio Aceto, e
9. Coniugi Maria Aceto, e
10. Andrea Potere, quest'ultimo per la sola autorizzazione maritale, e gli altri nella qualità di eredi del fu Giuseppe Aceto;
11. Crescenzo, e
12 Sabatino di Michele, eredi del fu Carmine di Michele;
13. Signori Silvestro,
14 Luigi,
15. Ferdinando, ed
16 Eusanio Palazzone, quali eredi del fu Ignazio Palazzone;
17. Coniugi Nicola Jezzi, e
18. Luigi Perfetti, questi per la semplice autorizzazione maritale;
19 Sig. Antonio Fanti, quale erede della fu Serafina Zappacosta;
20. Agostino, e
21. Giuseppe di Cristofaro,
22. Antonio, e
23. Concetta di Cristofaro, quali eredi del fu Concezio di Cristofaro;
24. Giustino Leguini;
25. Francesco, e
26. Domenico Minnucci, il primo tanto in proprio nome che quale legittimo amministratore dei beni dei suoi figli minori Lucia, Raffaele e Concetto; tutti poi nella qualità di eredi della fu Maria Flamminio, ed il detto Francesco anche per le intermedie persone dei suoi figli premorti Bartolomeo e Giovina;
27 Signor Luigi de Angelis,
28. Maria d'Urbano coerede del defunto suo figlio Biase Febo,
29. Giustino, e
30. Giuseppe Febo; nonchè
31. Coniugi Chiara Febo, e
32. Pietro Jezzi, quest'ultimo tanto in proprio nome che per la debita autorizzazione maritale; gli altri quali eredi del fu Donato Febo e coeredi, insieme alla detta Maria d'Urbano del defunto loro fratello Biase;
33. Giuseppe di Labio,
34. Signor Enrico Palombaro,
35. Carmine Febo,
36. Antonio,
37. Donato,
38. Anna Giustina, ed
39. Annantonio Febo, nonchè i
40. Coniugi Liberata Febo, e
41. Pietro di Bartolomeo, quest'ultimo per la sola autorizzazione maritale; gli altri quali eredi del fu Serafino Febo;
42. Silvestro Franchi,
43. Coniugi Maria Franchi, e
44. Nicola Valoroso, questi per la sola autorizzazione maritale;
45. Coniugi Annadomenica Franchini, ed
46. Angela Maria Ciampoli, questi per la sola autorizzazione maritale;
47. Coniugi Santa Franchi, ed
48. Amato Angrilli, il 2° per la sola maritale autorizzazione;
49. Nicola di Lello, e
50 Coniugi Maria Rosa di Lello, e
51. Giuseppe Sanbenedetto, questo ultimo per la sola autorizzazione maritale, ed il primo tanto in proprio nome che quale legittimo amministratore dei beni del minorenne suo figlio Domenicantonio, che insieme alla detta Maria è erede di Annantonia Franchi, ed Emilia di Lello;
52. *Santa Belli,*
53. *Signora Giovannina Anelli,*
54. Stefano Febo,
55. Coniugi Maria Giuseppa, Febo e
56. Stefano di Renzo, questi per la sola autorizzazione maritale;
57. Coniugi Marianicola di Pietro, e
58. Crescenzo de Michele, questi così in proprio nome che per l'autorizzazione maritale;
59. Signori Nicola,
60. Giuseppe Valle, ed il secondo anche nella qualità di tutore degli eredi di Angelantonio Cantamaglia a nome Domenico, Saverio e Nunziata Cantamaglia;
61. Antonio Torelli, quale legittimo amministratore dei beni della minorenne sua figlia Sabia, erede della defunta di lei madre Marianna Cantamaglia;
62. Coniugi Giovanna Valoroso, e
63. Giovanni Torelli, questi per la sola autorizzazione maritale;
64. Signor Ferdinando Zambra,
65. Coniugi Flavia Luciani, e
66. Carmine Torelli, questi per la semplice autorizzazione maritale;
67. Coniugi Concetta Palozzi, e
68. Tobia Patrizii, questi solo per autorizzare sua moglie;
69. Rachele Corona;
70. Coniugi Annantonia Potenza, e
71. Luigi Peca, questi per la semplice autorizzazione maritale;
72. Signori coniugi Ferdinando Barone Sanità, e
73. Marietta Taddei, il primo tanto in proprio nome che per la debita autorizzazione maritale;
74. Francesco Angelozzi qual tutore del minorenne Tommaso Malandra, e
75. Coniugi Annadomenica Malandra, e
76. Carlo di Vincenzo, questi per la sola autorizzazione maritale, gli altri quali eredi del fu Orazio Malandra;
77. Coniugi Vincenza Malandra, e
78. Francesco Angelozzi, l'una quale erede del fu Giuseppe Malandra, l'altro per la sola maritale autorizzazione.
79. Signor Giuseppe Mosciantonio;
80. Liberata Picciani, qual madre ed amministratrice legittima dei beni delle sue figlie minorenni Teresa e Giovina, eredi del defunto di loro padre Giovanni di Julio;
81. Carmine Patere tanto in proprio nome, quale erede della premorta sua figlia Rosa, che nella qualità di amministratore legittimo dei beni dei suoi figli minorenni Domenico, Donato e Caterina;
82. Andrea,
83. Saverio,
84. Caterina,
85. Raffaele, e
86. Crispino Cavallo; nonchè
87. Rosaria Aceto vedova del fu Antonio Cavallo, nella qualità di amministratrice legittima dei beni del suo figlio minore Pietro Cavallo;
88. Domenico,
89. Giovanni, e
90. Raffaele germani di Biase *alias* Pampalone;
91. Donato Picciani,
92. Antonio Angelozzi *alias* Ciavallo,
93. Raffaele Luciani,
94. Francesco Fusco o Fuschi,
95. Coniugi Dolarice Corona, ed
96. Ismaele d'Amario, questi per la sola autorizzazione maritale;
97. Coniugi Fortunata Corona, e
98. *Serafino Travarelli,* questi per la sola maritale autorizzazione;
99. Coniugi Maria Palazzi, e
100. Domenico di Biase *alias* Pampalone, questi per la sola maritale autorizzazione;
101. Antonio, e
102. Donato di Serafino Febo,
103. Antonio Belli,
104. Nicola,
105. Maria, ed
106. Angeladea Franchi del fu Giuseppe,
107. Ed i rispettivi mariti di queste due ultime Antonio di Gregorio, ed
108. Achille di Nardo per l'autorizzazione maritale;
109. Coniugi Maria Aceto ed
110. Andrea Patere, questi per l'autorizzazione maritale e come associato alla prima nell'amministrazione dei beni dei figli minori della medesima procreati col fu Giovanni Cavallo a nome Bartolomeo, Emilia e Carmine Cavallo.

Tutti gli anzidetti convenuti, salvo involontari errori od omissioni, sono contadini domiciliati e residenti in tenimento di Chieti, contrada Succeto, meno quelli riportati sotto i numeri 13 a 16, 19, 27, 34, 55, 59 e 60, 74, 72, 73 e 79, i quali rivestono le qualità di proprietari; quelli di cui ai numeri 32, 77 e 78, 95, 96 e 103 che sono artigiani: nonchè gli altri segnati sotto i numeri 1, 2 a 5, 6 a 10, 13 a 16, 105 a 108 che domiciliano e riseggono in Manoppello; del pari che quello contrassegnato col numero 33 domiciliato e residente a Francovilla al mare; quelli sotto i numeri 35, 52, 82, 87 e 94 domiciliati e residenti in Casalcincontrada; e gli altri designati ai numeri 45 e 46 in Roccamontepiano.

Nel catasto antico di Chieti pubblicato nel dì 27 settembre 1754, la vasta tenuta di Succeto, sito in dominio di detto comune, è riportato sotto l'articolo 911 in testa al duca Tommaso Valignani a confine col collegio di San Bonaventura di Roma ossia di Santa Maria Arbane, col fiume Pescara, strada Solara (oggi Nazionale), Beneficio di San Nicola, Monastero dei PP. Celestini, S Spirito di Roma e S. Spirito della Majella. — Si legge poi nel catasto anzidetto, che la tenuta istessa, con casino e tre case rustiche, con saletto, paludi e terreni aratori e fontana detta Brecciarola, era della estensione approssimativa di tomoli novecentocinquanta, pari ad ett. 310 26 24, sebbene l'effettiva estensione oltremontasse come ammonta 1404 2 4, pari ad ettari 458 75 28 89 e trovavasi affittato per ducati cinquecento trentasei, pari a lire 2,278.

Con sentenza diffinitiva del S. R. C. dell'ex-reame di Napoli del 10 febbraio 1762 se ne ordinò la piena reintegra in beneficio della città di Chieti, ciò che venne anche confermato con posteriore sentenza del medesimo S. R. C. de' 4 giugno detto anno.

Al seguito di siffatte sentenze ed in virtù di analogo decreto della Regia udienza di Chieti del 20 settembre 1763, la reintegra ebbe luogo nel dì 24 detto mese, essendosi preso possesso della tenuta Succeto dal rappresentante della città ed esercitati a tal uopo tutti gli atti domenicali con l'intervento dell'intero tribunale e d'ordine del medesimo.

Da tale epoca la città di Chieti l'ha sempre posseduta a titolo di assoluta e libera proprietà, la fece a sè intestare nel catasto, vi paga conseguentemente il tributo fondiario, e diverse volte ne ha fatto eseguire la misura e formare la pianta, senza contratto o protesta di chicchessia.

Ed i fittaiuoli e loro dipendenti hanno sempre soddisfatto l'estaglio consistente in prestazioni variabili secondo la quantità del terreno e la diversa natura e coltura di esso.

Essendosi intanto anche nel volgente anno disposto dal municipio la misura della tenuta Succeto nel dì 12 febbraio ultimo, si condussero d'ordine del sindaco sopra luogo per assistervi tanto l'agente annonario signor Giovanni Dario che il guardia municipale signor Raffaele Leandri. Ma il barone signor Ferdinando Sannità ed il signor Giuseppe Valle alla presenza di molti contadini da essi all'uopo riuniti, li costrinsero a desistere da ogni operazione, sostenendo che i terreni erano di loro proprietà, per non aver sul medesimo il comune altro dritto che di esigere il canone annuo da essi sempre soddisfatto.

I terreni, dei quali intendevano parlare i signori Sanità e Valle, formano parte della tenuta Succeto di assoluta proprietà del comune istante, come si è veduto di sopra; e però non si mancò da parte del comune medesimo di rammentarlo ai detti signori Sanità e Valle con invito a desistere da ogni opposizione ed assistere alle operazioni disposte dal municipio se così loro piacesse; ma essi invece replicarono che « la proprietà ed il possesso dell'intero ex-feudo Succeto era degli istanti, come di tutti gli altri censitarii, che a tale titolo lo coltivavano, e con siffatta incontestabile qualità. »

Essendo intanto le fantastiche loro pretese respinte energicamente dai titoli sopra rammentati e da altri documenti, nonchè dal lunghissimo ed interrotto possesso del comune conforme ai medesimi, è da ritenersi che i signori Sanità e Valle volessero profittare della lunga durata dell'affitto o colonia amovibile per arrogarsi il dritto di proprietà dei terreni anzidetti, senza riflettere che non possono prescrivere a proprio favore quelli che posseggono in nome altrui e i loro successori a titolo universale; che sono possessori in nome altrui il conduttore, il depositario, l'usufruttuario e generalmente coloro che ritengono precariamente la cosa; e che nessuno può cangiare riguardo a se medesimo la causa ed il principio del suo possesso.

Ciò posto, e ad evitare che si rinnovino in prosieguo le opposizioni e le resistenze tanto da parte dei signori Valle e Sanità, che di tutti gli altri fittaiuoli o coloni amovibili della tenuta Succeto, il municipio è venuto alla determinazione di istituire formale giudizio onde far riconoscere e confermare i suoi inoppugnabili dritti con analoga sentenza del magistrato, e sentire tutti coloro da citarsi dichiarati detentori precarii, fittaiuoli o coloni amovibili.

Quindi dietro la medesima istanza ho citato tutti i sopraindicati individui a comparire innanzi al tribunale civile di Chieti nell'udienza di venerdì venticinque del prossimo venturo mese di giugno mille ottocento sessantanove con la continuazione, onde sentire far pieno dritto alle domande del comune istante, e per lo effetto:

1° Sentir dichiarare che la vasta tenuta Succeto sopradescritta si appartenga in piena e libera proprietà al comune di Chieti, e che essi non ne siano che semplici detentori precarii, fittaiuoli o coloni amovibili, che il comune può licenziare sempre e quando gli piacerà.

2° Sentir conseguentemente mantenere il comune istante nel dritto di esigere l'estaglio o corrisposto nel modo come è solito soddisfarsi dai fittaiuoli o coloni amovibili in pendenza del giudizio, e fino a quando non piacerà al comune istesso di dar loro licenza nei modi di legge.

3° Nella lontana ipotesi che alcuni dei citati potessero documentare con titoli di essere utilisti, sentirsi i medesimi condannare a somministrare a proprie spese al comune un documento nuovo in un termine perentorio che piacerà di stabilire al tribunale e da decorrere dal giorno della pronunzia della sentenza in conformità degli articoli 1700 e 2169 delle cessate leggi civili napolitane, e 1563 e 2136 del Codice civile italiano attualmente in vigore, con dichiarazione che elasso inoperosamente il termine anzidetto, terrà luogo la sentenza del nuovo documento. Salvo sempre al comune di prendere comunicazione dei titoli sopraccennati, e d'impugnarli ove ne sia il caso.

4° Sentirsi tutti i citati condannare alle spese del giudizio.

5° E sentir accordare alla sentenza la esecuzione provvisoria non ostante opposizione o appello, e senza cauzione.

Il comune istante dichiara che intende di conservare impregiudicati od intatti i suoi dritti contro i diversi usurpatori di porzioni della tenuta Succeto, tanto spingendo innanzi i giudizii pendenti, quanto istituendone altri in possessorio ed in petitorio; e si riserba espressamente ogni altro dritto, eredità, ragione ed azione che possa o potrà competergli tanto contro tutti i convenuti che contro chiunque altro per qualsivoglia titolo o causa, senza alcuna eccezione o limitazione.

I documenti sui quali trovansi basate le domande, saranno prodotti e comunicati in udienza come per legge.

Altre parti saranno citate con atti separati.

Il signor Giuseppe Pantalone, procuratore legalmente esercente presso il lodato tribunale civile di Chieti, agirà pel comune istante.

Otto copie della deliberazione resa dal tribunale surriferito li 26 marzo 1869, debitamente autenticato e registrato l'originale con marca di L. 1 10, colla quale si danno le norme per la citazione con pubblici proclami insieme a quelle del presente atto, sono state rilasciate da me collazionate e firmate agl'individui prescritti dal tribunale che si citano nei modi ordinari, dando la presente alla parte istante per consegnarsi e rimettersi al tipografo del Giornale ufficiale di Firenze per esservi inserito.

Dichiaro inoltre che gli esemplari del Giornale di provincia contenenti copia della presente citazione, vengano affissi nei modi di legge, da rimanervi per lo spazio almeno di dieci giorni, alle porte esterne della casa municipale e dell'aula della pretura del mandamento di Chieti.

939 FERDINANDO DI GIOVANNI, usc.

FIRENZE - Tip. EREDI BOTTA.